

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

696^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 1967

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI,
indi del Vice Presidente MACAGGI

INDICE

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazione sulla gestione
finanziaria di ente Pag. 37432

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 37431

Deferimento a Commissione permanente
in sede deliberante 37431

Deferimento a Commissione permanente
in sede deliberante di disegni di legge già
deferiti alla stessa Commissione in sede
referente 37431

Deferimento a Commissione permanente
in sede referente 37431

Discussione e approvazione:

«Provvedimenti per favorire la direzione
tecnica delle imprese agricole» (1825),
d'iniziativa del senatore Di Rocco e di al-
tri senatori:

CARELLI 37465

DI ROCCO 37462

MASCIALE 37468

* SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste* 37466, 37467
TIBERI, *relatore* 37466, 37467

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

«Istituzione delle Sovrintendenze scolasti-
che interprovinciali» (1540) (*Nuovo titolo:*
«Norme sull'ordinamento e sulle attribuzi-
oni degli Uffici scolastici regionali e in-
terregionali»):

ALCIDI REZZA Lea Pag. 37448, 37449

FARNETI Ariella 37458

GUARNIERI 37432

GUI, *Ministro della pubblica istruzione* . 37439
e *passim*

ROMANO 37454, 37457

RUSSO 37456

STIRATI 37435 e *passim*

TRIMARCHI 37446 e *passim*

ZACCARI, *f.f. relatore* 37436 e *passim*

GRUPPO PARLAMENTARE

Elezione di Presidente 37462

INTERROGAZIONI E MOZIONI

Annunzio di interrogazioni 37470

Annunzio di interrogazioni trasformate in
interrogazioni con richiesta di risposta
scritta 37472

Annunzio di mozioni 37469

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del di-
scorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

C A R E L L I , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di presentazione di disegno di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

ANGELINI Cesare, TORELLI e VALSECCHI Pasquale. — « Pensioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per i salariati dello Stato » (2440).

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Comunico che il seguente disegno di legge è stato deferito in sede deliberante:

alla 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Concessione di un contributo straordinario dello Stato alle spese per le celebrazioni nazionali del IV centenario della nascita di Claudio Monteverdi » (2412), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

alla 8ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste):

« Conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 1967, n. 801, recante interventi a sostegno del prezzo del formaggio "grana" mediante acquisti di partite di tale prodotto da parte dell'AIMA » (2418), previ pareri della 5ª e della 9ª Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegni di legge già deferiti a la stessa Commissione in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che, su richiesta unanime dei componenti la 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile), sono stati deferiti in sede deliberante alla Commissione stessa i disegni di legge: ZANNIER. — « Disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche » (2368) e: Deputati SANTI ed altri. — « Estensione della legge 24 luglio 1961, n. 729, alla concessione per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada Fornovo-Pontremoli accordata ai sensi della legge 21 maggio 1955, n. 463, e concessione del prolungamento di tale autostrada per il collegamento all'autostrada del Sole e a quella Tirrenica » (2389), già deferiti a detta Commissione in sede referente.

Annunzio di relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di ente

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la relazione concernente la gestione finanziaria della Società per azioni RAI-Radiotelevisione italiana, per gli esercizi 1963, 1964 e 1965 (*Doc. 29*).

Seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione delle Sovrintendenze scolastiche interprovinciali » (1540) e approvazione, con modificazioni, col seguente titolo: « Norme sull'ordinamento e sulle attribuzioni degli Uffici scolastici regionali o interregionali »

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione delle Sovrintendenze scolastiche interprovinciali ».

È iscritto a parlare il senatore Guarnieri. Ne ha facoltà.

G U A R N I E R I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1540, tendente ad istituire le sovrintendenze scolastiche interprovinciali, vuole delinearsi, se non erro, nella sua inquadratura formale, sulle stesse orme delle Sovrintendenze alle antichità e belle arti e di quelle bibliografiche, che di solito hanno sede nell'ambito di un territorio regionale o per più province, riportato esso nel campo amministrativo e pedagogico-didattico della scuola media.

Il relatore nella sua introduzione afferma che « ciò tende a scongiurare, nei limiti del possibile, il pericolo che scuola e mondo economico, cultura e progresso tecnico procedano ciascuno per proprio conto, lungo linee divergenti ».

Mi sembra di dover cogliere in questa enunciazione il motivo cardine, il *leit motiv*, direbbero i musicisti, che dà il tono non tanto ad una fase transitoria della vita sco-

lastica italiana, ma che si estende alle linee dell'intero piano di sviluppo pluriennale della scuola anche in visione di un ulteriore passo che, in un futuro meno immediato, l'Italia dovrà compiere nel prolungamento dell'obbligo scolastico.

La scuola dell'obbligo fino al quattordicesimo anno di età è il primo passo verso la realizzazione di un'istruzione di base unitaria, ma non sembra inopportuno operare fin da ora perchè tale formazione obbligatoria venga portata almeno fino ai 16 anni. È abbastanza chiaro infatti che un'istruzione di base impostata su criteri seriamente formativi potrebbe essere considerevolmente più efficace se potesse svilupparsi per almeno 10 anni, contribuendo con ciò a orientare la mentalità delle nuove generazioni nel senso di una disponibilità all'apprendimento lungo il corso di tutta l'esistenza.

Ciò costituisce, oltre ad una indubbia possibilità di arricchimento spirituale e individuale, che è fattore da non trascurare in una società tecnica e consumista qual è quella verso cui ci stiamo avviando, anche un fattore di equilibrio all'interno dei processi di formazione indotti dal progresso tecnologico. E invero l'affermazione esplicita del livello secondario degli studi e il riconoscimento della necessità di mantenere gli studi stessi nel quadro di una cultura generale di base con intendimenti precipuamente orientativi ai fini delle scelte future si configurano come soluzioni connesse ad una problematica che tiene presente da una parte alcune esigenze proprie della società del tempo presente e dall'altra alcuni postulati imprescindibili della pedagogia e della didattica, secondo una considerazione sempre più aggiornata dei risultati acquisiti dell'età evolutiva e in particolare della pre-adolescenza.

L'istruzione di base obbligatoria fino al quattordicesimo anno di età è in fase di realizzazione, grazie alla volontà dei Ministri nostri del dopoguerra, in tutto il Paese e occorrerà ormai poco tempo ancora perchè la nuova scuola media unica si assesti su solide basi didattiche e su solide impostazioni funzionali.

La nostra posizione attuale è peculiare proprio perchè la scuola solo da alcuni anni

ha compreso la sua precisa e insostituibile funzione nel campo dell'istruzione a largo respiro; funzione che dovrà portarla in prospettiva a prolungare l'obbligo scolastico, sottraendosi però alla tentazione di continuare nella vecchia tradizione delle qualifiche e delle mansioni (che tra l'altro difficilmente potrebbe configurarsi come funzione scolastica) e attuando invece una formazione politecnica organica e articolata (sia pure, evidentemente, con diversi livelli di approfondimento) che dia al giovane una disponibilità mentale alla vita nel mondo del lavoro.

Detto questo come preambolo, mi si permetta, non facendo parte della sesta Commissione del Senato e non avendo quindi partecipato alle discussioni in quella sede sul disegno di legge, di limitarmi, quale membro della scuola militante, a porre la mia particolare attenzione sugli articoli del disegno di legge e ad analizzarli secondo mie considerazioni personali, non tanto per fare di essi una critica demolitrice — chè questa è già stata fatta da altri settori forse con finalità talvolta preclusive — quanto per produrre una discussione costruttiva attraverso chiarimenti e per l'eventuale apporto di emendamenti che il relatore o l'onorevole Ministro stesso potranno accogliere nel caso ritengano fondate le mie osservazioni.

Tengo innanzitutto a precisare che non sono d'accordo con quanto hanno enunciato i senatori Granata e Farneti circa il fatto che nella istituzione delle sovrintendenze si cela il sostanziale proposito di rinsaldare le pesanti strutture tradizionali della scuola alle quali si vuole aggiungere un nuovo anello. Io penso proprio il contrario e cioè che l'istituzione di tale organismo, se ben concretizzata, vada a vantaggio soprattutto della scuola periferica che vedrà snellito l'iter burocratico e reso più agile il funzionamento scolastico.

Ma precisato ciò, desidererei conoscere, a titolo informativo, quale grado ricoprirebbe nella Pubblica amministrazione il sovrintendente interprovinciale il quale, a mio avviso, appare una specie di superprovveditore o un provveditore regionale, in quanto a lui sono attribuite, almeno da

ciò che è detto negli articoli 2, 3 e 4, funzioni e oneri che si sovrappongono a quelli dei provveditori provinciali. Infatti, anche attualmente, i provveditori nominano nelle scuole medie, e anche nelle superiori, gli insegnanti non di ruolo, provvedono agli sdoppiamenti di classi quando il numero degli iscritti e frequentanti supera il numero massimo previsto dal terzo comma dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 e non sia possibile distribuire l'eccedenza nelle classi parallele funzionanti nello stesso istituto, risolvono i problemi dell'edilizia scolastica nei comuni e nelle provincie e in definitiva hanno il controllo su tutte le scuole tranne che sulle università.

Nel decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1955, n. 766, riguardante il decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione, al titolo secondo è detto: sono devoluti alla competenza del provveditore agli studi per il personale direttivo e insegnante di ruolo degli istituti e scuole di istruzione secondaria i provvedimenti concernenti: a) aumenti periodici di stipendio, compresi quelli anticipati per nascita di figli, di grado per anzianità, dei professori ordinari; b) attribuzione delle quote complementari di carovita; c) collocamento in aspettativa; d) riconoscimento dei servizi ai fini economici e di carriera; e) liquidazione delle indennità di trasferimento e di prima sistemazione; f) collocamento a riposo per limiti di età, eccetera.

L'articolo 2 del disegno di legge che ci viene presentato dice alla lettera b) «adotta (il sovrintendente) i provvedimenti relativi alla nomina, allo stato giuridico e alla carriera del personale insegnante e non insegnante che non siano devoluti, nelle rispettive materie ai sensi delle disposizioni vigenti, alla competenza dei provveditori agli studi e delle direzioni provinciali del Tesoro».

Ora, mi permetto di chiedere: quali altri sono i provvedimenti, oltre a quelli accennati prima del paragrafo 14, fuori della competenza dei provveditori agli studi?

Questo per quanto riguarda la parte amministrativa, poichè se dopo scendiamo ad analizzare la parte pedagogico-didattica, di cui si fa cenno alla lettera f) dell'articolo 2,

quando si dice « assicura (sempre il sovrintendente) anche attraverso periodiche ispezioni il regolare funzionamento delle scuole medie della circoscrizione », proprio qui chiedo una più specifica precisazione da parte del relatore perchè anche le attuali attribuzioni dei provveditori sono talmente generiche che danno luogo a interpretazioni difformi e a conseguenti attività varie da parte degli stessi provveditori.

Così noi ci sentiamo di ribadire qui che le riunioni pedagogiche e metodologiche e le ispezioni didattiche devono restare di esclusiva competenza, almeno nella scuola elementare, degli ispettori scolastici e dei direttori didattici, unici funzionari competenti in materia, e ciò per rendere maggiormente scevra da sovraccarichi l'azione dei provveditori agli studi.

A questo punto devo rintuzzare ciò che ha affermato la collega senatrice Alcidi Rezza allorchè, nella disamina fatta ieri del disegno di legge, sosteneva che il provvedimento istitutivo delle sovrintendenze susciterà il malcontento del personale insegnante e non insegnante della scuola media perchè rafforzerà in esso l'impressione di una progressiva equiparazione al personale della scuola elementare. In ciò non sono d'accordo proprio perchè si tende a fare una discriminazione tra chi è all'insegnamento primario e chi è a quello secondario, non badando alla finalità principale di tutta la scuola che deve essere innanzitutto palestra educativa, e per non creare inoltre quella frattura deleteria in un campo professionale che deve basarsi più che ogni altro su una consapevole responsabilità e dignità. Io sono conscio che, di fronte alla nuova realtà della scuola, in costante evoluzione, si impone la necessità di adeguare una struttura amministrativa più attuale, ma proprio per questo chiedo che venga maggiormente specificata la figura del sovrintendente scolastico, soprattutto per ciò che riguarda le sue mansioni peculiari e la sua funzione di rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

E a questo punto mi chiedo: sarà esso un semplice organo burocratico amministrativo (anche per la specifica laurea che a lui si potrà richiedere) o dovrà essere un or-

gano tecnico per la vigilanza didattica che dovrà compiere nelle scuole medie alle sue dipendenze? Nell'introduzione del relatore è detto: « L'ampiezza delle attribuzioni del Sovrintendente nel settore della scuola media comporta anche l'esercizio dell'attività di assistenza didattica e di controllo sul regolare funzionamento delle scuole medie ». E inoltre l'articolo 4 stabilisce alla sovrintendenza le funzioni di controllo amministrativo-contabile. Nel secondo caso, a mio avviso, la persona scelta dovrà essere in possesso della laurea in giurisprudenza oppure in scienze economiche o politiche; ma nel primo caso il sovrintendente non potrà certo non essere per lo meno un professore di lettere perchè nelle ispezioni didattiche non potrà ignorare la tecnica delle interrogazioni, sia pure nelle materie preponderanti. Si delinea con ciò anche una revisione delle attuali generiche attribuzioni dei provveditori agli studi provinciali che, essendo quasi tutti funzionari della carriera amministrativa, non possono conoscere la metodologia e la prassi didattica sempre rinnovantesi e sempre più impegnativa agli effetti educativi nella scuola elementare.

Non intendo addentrarmi in ciò che riguarda la funzionalità degli uffici delle sovrintendenze, le spese per la fornitura e la manutenzione dei locali, dell'arredamento, dell'illuminazione, eccetera (e vogliamo a questo punto chiedere all'onorevole Ministro che venga pure risolto il problema dell'ordinaria fornitura per l'agevole funzionalità delle scuole elementari, delle direzioni didattiche, degli ispettorati scolastici, forniture negate da circa un anno dai comuni e dalle Amministrazioni provinciali per la nota circolare del Ministero dell'interno); non mi addentro, ripeto, in ciò che riguarda la funzionalità degli uffici a cui, è detto, dovrà provvedere l'Amministrazione provinciale in cui ha sede la sovrintendenza, mentre a mio avviso sarebbe bene dire: « contribuiranno in parti uguali le Amministrazioni provinciali che fanno capo alla sovrintendenza ». Diamo dunque il via a questa nuova istituzione per rendere più agevoli i compiti della nuova scuola media, ma facciamo in modo che il nuovo funzio-

nario che sovrintenderà al nuovo organismo non abbia una figurazione ibrida, ma sia un solerte, autorevole dirigente di quella scuola media che è diventata ormai anch'essa, come quella primaria, la scuola di gran parte dei cittadini italiani e che abbisogna di un indirizzo preciso e tonificante in tutta la sua portata. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Stirati. Ne ha facoltà.

S T I R A T I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il mio sobrio intervento sul disegno di legge al nostro esame vuole essenzialmente ribadire la nostra approvazione, in linea di massima, del provvedimento, ma vuole altresì ripetere i rilievi che ho avuto occasione di muovere già in sede di 6ª Commissione, rilievi di cui, per la verità, si trova scarsa traccia nella relazione del senatore Donati.

Il provvedimento ha certo tenuto conto delle indicazioni della Commissione nazionale d'indagine. Altri colleghi hanno svolto questo punto particolare ed io mi rifaccio a quanto essi hanno detto. Certo la Commissione nazionale d'indagine parlava di sovrintendenze scolastiche regionali che assumessero le stesse competenze che attualmente hanno i provveditorati agli studi per le scuole elementari; ma tale proposta era accompagnata da quella contestuale della estensione dell'autonomia amministrativa a tutte le scuole secondarie, della riforma dei Consigli provinciali scolastici in senso maggiormente elettivo e della loro estensione a tutti gli ordini di scuola. Quindi strutture amministrative decentrate sì, per la scuola media, ma nel contempo l'idea della Commissione era quella di procedere verso una più ampia autonomia delle scuole di tutti gli ordini. C'è una moltiplicazione delle competenze attribuite alle sovrintendenze rispetto a quelle previste dalla Commissione di indagine: ne risulta una serie di adempimenti a volte troppo generici e a volte troppo dettagliati.

Altro punto: manca un collegamento con gli organi territoriali (comuni, provin-

cie e istituendo regioni) che pure conservano precise competenze in materia scolastica.

All'articolo 6 si parla di Consigli interprovinciali per l'istruzione secondaria, ma si rinviano a una legge successiva la composizione e le competenze del Consiglio. Perché? Nella relazione al disegno di legge si chiarisce che si tratta di un organo consultivo; così, nella migliore delle ipotesi, quando il Consiglio sarà istituito, avrà competenza inferiore all'attuale Consiglio provinciale scolastico per la scuola elementare, che ha anche poteri deliberativi in alcune materie!

Occorre forse meglio chiarire taluni punti riguardanti gli insegnanti contenuti all'articolo 2; in tale articolo si parla di provvedimenti relativi alla nomina, allo stato giuridico e alla carriera del personale insegnante. Mi chiedo che cosa vuol dire quello « stato giuridico »: si riferisce anche ai provvedimenti disciplinari? Parrebbe di sì, perché ora non sono devoluti ai provveditorati; comunque è un punto da chiarire.

Poiché il disegno di legge non prevede organici per i sovrintendenti e per il personale dipendente, è previsto un distacco di personale dall'Amministrazione centrale e periferica, ma i posti vuoti lasciati da questo personale (si pensi ai provveditori di prima classe che diventeranno sovrintendenti) dovranno essere riempiti da altri. Ciò impone ugualmente delle spese e la relativa copertura e pone problemi per la scelta del personale da distaccare. Potrebbe verificarsi una resistenza del personale del Ministero a trasferirsi in periferia, con conseguente ricorso al personale dei provveditorati, già insufficiente.

Infine intendiamo sollevare la questione degli ulteriori oneri che il disegno di legge pone a carico delle provincie, sulla base di quanto si è già verificato con la legge 28 luglio 1967, n. 641, articolo 3, che detta le nuove norme per l'edilizia scolastica. Non può tacersi codesto aggravio per le finanze provinciali, già così seriamente compromesse, quando si pensi che si tratta di spese per servizi in gran parte estranei alle attribuzioni dell'ente, senza indicazioni di al-

cuna contemporanea fonte di entrata e, per di più, indeterminate nel loro ammontare.

È vero, sì, che, in base alla legge n. 641 che ho già citato, lo Stato si sostituirà ai comuni e alle provincie nella costruzione, a suo totale carico, delle opere di edilizia scolastica (sollevando per ciò stesso gli enti locali da un onere non lieve); ma è chiaro che, in conseguenza dei nuovi vasti compiti assegnati agli uffici scolastici regionali e interregionali, tali spese non potranno non risultare fortemente accresciute rispetto a quelle previste dalla legge n. 641, limitate ai soli compiti dell'edilizia scolastica.

Ciò avrebbe dovuto suggerire un riesame della delicata questione. Si è invece preferito, con la soppressione dell'articolo 10 dell'originario disegno di legge, un tacito rinvio alla disciplina sancita nel penultimo ed ultimo comma dell'articolo 3 della legge n. 641. Tale rinvio appare ingiustificato, in quanto gli oneri previsti dalla legge n. 641 a carico delle provincie sono riferiti all'esercizio, da parte dei nuovi uffici scolastici, dei soli compiti dell'edilizia scolastica, mentre gli oneri che deriverebbero dal disegno di legge in esame verrebbero riferiti alle nuove competenze assegnate agli uffici stessi e per le quali questi ultimi diventano veri e propri uffici statali decentrati del Ministero della pubblica istruzione.

In questo senso è vivamente auspicabile che l'Assemblea non si limiti alla semplice soppressione dell'articolo 10, ma introduca una norma chiara che esoneri le provincie da spese che non sono di loro competenza. In altri termini: il rinvio all'articolo 3 della legge n. 641 dovrebbe essere limitato agli adempimenti prescritti dalla legge medesima per i compiti di edilizia scolastica, per i quali è già rilevante l'onere relativo, e ciò anche per non perpetuare il sistema di accollare per legge nuovi oneri agli enti locali per servizi statali senza assegnare i mezzi finanziari indispensabili, in un momento in cui si cerca, con adeguati strumenti legislativi, di predisporre i mezzi atti a sollevare, sia pure parzialmente, la depressa finanza locale.

In conclusione, pare a noi che il progetto possa essere accolto in linea di massima,

ma con emendamenti, sia per quanto concerne almeno la competenza del Consiglio interprovinciale, sia per quanto riguarda gli oneri che dovrebbero essere sostenuti dallo Stato, sia per una maggiore autonomia e rappresentatività dei corpi docenti.

In breve ed in altri termini: se il provvedimento vuole limitarsi a creare una semplificazione amministrativo-burocratica, deve a sua volta semplificarsi in poche norme omogenee e precise; altrimenti avremmo un'ulteriore sovrastruttura. Se vuole introdurre nuovi criteri di gestione scolastica deve essere animato da un maggior coraggio in senso democratico e autonomistico.

Avevo premesso che sarei stato assai breve, assai sobrio e credo di avere mantenuto l'impegno...

G R A N A T A. Lei ha detto di avere proposto degli emendamenti, ma non mi risulta che siano stati presentati.

S T I R A T I. Li presenterò, non dubiti. Io confido che il Senato vorrà attentamente esaminare queste mie poche ma, ritengo, non secondarie osservazioni, al fine di rendere il testo più chiaro e più rispondente alle esigenze della scuola e della società. (*Applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Zaccari, facente funzioni di relatore.

Z A C C A R I, *f.f. relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, onorevole Ministro, la relazione precisa e tecnica del senatore Donati, relatore ufficiale del disegno di legge al nostro esame, che in questo momento ho l'onore e l'onere di sostituire (e al quale invio l'augurio di pronto ristabilimento dall'indisposizione che lo ha tenuto lontano, in questi giorni, dalla nostra Assemblea), e gli interventi dei senatori Spigaroli, Guarnieri, Stirati alleggeriscono di molto il mio compito di sostituto relatore perchè hanno dimostrato (soprattutto quelli del senatore Spigaroli e del se-

natore Guarnieri) in modo chiaro la portata e l'importanza del disegno di legge e hanno confutato in gran parte le obiezioni che sono state avanzate dagli oratori di opposizione, senatrice Farneti e senatore Granata.

Credo però opportuno precisare preliminarmente che col disegno di legge n. 1540 al nostro esame non si istituiscono gli uffici scolastici regionali e interregionali che trovano la loro origine nella legge 28 luglio 1967, n. 641, il cui articolo 3 nei primi due commi recita testualmente: « Allo scopo di provvedere agli adempimenti previsti dalla presente legge sono istituiti uffici scolastici regionali o interregionali come indicato nella tabella ammessa e fatte salve le competenze previste dagli statuti delle regioni. A tali uffici sono preposti sovrintendenti. Le funzioni di sovrintendente scolastico sono affidate dal Ministro per la pubblica istruzione a provveditori agli studi di prima classe o ad ispettori generali del Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio di amministrazione » .

La nostra discussione perciò non si può nè si deve accentrare sull'istituzione di questi uffici che è già stata deliberata dal Parlamento italiano. Il presente disegno di legge intende solo estendere agli uffici regionali e interregionali compiti, attribuzioni e competenze per settori diversi da quelli dell'edilizia, attuando un principio costituzionale che è quello del decentramento.

La senatrice Farneti ha parlato di provvedimento settoriale; il senatore Granata ha lamentato la mancanza di un piano di proposte organiche in cui il provvedimento avrebbe dovuto inserirsi. A me pare, invece, che nelle prospettive di sviluppo della scuola italiana...

G R A N A T A . Io avevo lamentato la mancanza di un piano di proposte organiche del quale il provvedimento in esame sarebbe stata logica conseguenza.

Z A C C A R I , *ff. relatore*. A me sembra che nelle prospettive di sviluppo della scuola italiana raccolte nelle linee direttive di sviluppo pluriennale della scuola presentate dal

ministro Gui ai sensi della legge n. 1073 vi sia quel piano organico di cui si lamenta la mancanza, piano organico di cui il provvedimento odierno è la prima, parziale attuazione per il settore che riguarda l'aggiornamento delle strutture amministrative scolastiche.

Infatti si legge nel Capitolo IX delle linee direttive: « Nella constatazione della sproporzione creatasi in questi ultimi anni fra le strutture amministrative e le nuove dimensioni della scuola, tra l'articolazione dei quadri dell'amministrazione e i compiti da assolvere il Ministero giudica necessario affrontare il problema del decentramento gerarchico funzionale e quello della chiara determinazione delle sfere di competenza delle strutture centrali e di quelle periferiche già esistenti o da creare ». Questa è la premessa di quel capitolo in cui si enucleano le direttive e gli obiettivi che il Ministero intende raggiungere nella riforma dell'amministrazione scolastica.

Nel quadro organico di questi precisi obiettivi prende un posto ed un peso particolare il decentramento, visto e considerato, sì, come mezzo per sollevare l'amministrazione centrale da competenze fino ad ora esercitate, visto e considerato, sì, come mezzo di redistribuzione di dotazioni organiche di personale, visto e considerato, sì, come mezzo per dare una maggiore attribuzione di responsabilità agli organi periferici, ma soprattutto visto e considerato come esigenza dello sviluppo sociale moderno che richiede — cito di nuovo le parole delle linee direttive — « una migliore localizzazione delle istituzioni scolastiche e un più armonico inserimento della scuola nell'ambiente, così da impedire che scuola e occupazione, scuole e orientamento dei giovani, scuola e mondo economico procedano per proprio conto ignorandosi o seguendo linee divergenti ».

Non si tratta, a parer mio, di un decentramento burocratico e gerarchico, come è stato definito, ma di un decentramento di apertura verso le esigenze sociali e culturali delle aree regionali o interregionali. E non si tratta di un inganno delle parole, come ha creduto di dimostrare il senatore Granata,

ma di una realtà nuova nell'impostazione dei problemi dell'amministrazione di cui tutti dovremmo prendere atto con soddisfazione.

Ma si dice che questa realtà contrasta col testo del disegno di legge perchè nell'articolo sei si rimanda ad una successiva legge la composizione del Consiglio scolastico regionale o interregionale per l'istruzione secondaria; anche per questo aspetto, però, le linee direttive sono precise e concrete. Infatti nel piano, predisposto per favorire una maggiore responsabilità da parte degli insegnanti, di enti o di organismi interessati alla scuola per il buon funzionamento della scuola medesima, il Ministero si propone un apposito provvedimento legislativo, inquadrato però in una unità organica, per mezzo del quale attuare, e leggo proprio dalle linee direttive: la costituzione, a livello delle direzioni e delle presidenze delle scuole elementari, medie e secondarie superiori, di un consiglio di docenti che affianchi il singolo dirigente dell'istituto, e di forme permanenti di contatti tra scuola e famiglia; la partecipazione di rappresentanze delle famiglie e degli enti locali ai consigli di amministrazione degli istituti professionali e tecnici; la formazione dei consigli provinciali scolastici, estendendone le competenze a diversi ordini di scuole e integrando le rappresentanze dei docenti, delle famiglie e degli enti interessati; la costituzione di un organismo similare che affianchi i previsti uffici scolastici regionali e interprovinciali (così erano allora chiamati); la riforma del Consiglio superiore della pubblica istruzione, sia per quanto riguarda la composizione anche in relazione alla presenza di nuovi o rinnovati ordini di scuole, sia per quanto riguarda le competenze; il riordinamento dei centri didattici secondo le attuali esigenze organizzative e di funzionamento.

Ora, è chiaro che questo piano di riordinamento deve essere visto e concepito organicamente; per cui in effetti la 6ª Commissione ha accolto questo articolo 6 che rinviava una soluzione organica di tutti questi organismi, compresa quindi la composizione e le competenze del consiglio scolastico regionale e interregionale. È certo pe-

ro che questo organismo è indispensabile per l'aiuto che dovrà dare al sovrintendente, per l'apporto di consigli, di pareri, di esperienze che arricchiranno la conoscenza dell'ambiente in cui dovrà operare. Per cui dobbiamo auspicare, e mi rivolgo all'onorevole Ministro, che al più presto i provvedimenti legislativi siano a questo proposito affrontati e predisposti.

Il senatore Spigaroli ha ben dimostrato la esigenza del decentramento di attribuzioni e di competenze per il personale della scuola media; per l'anno scolastico 1966-67 il personale insegnante di questa scuola è asceso a 141.554 unità.

Il senatore Donati nella sua relazione, considerando anche il personale ausiliario e di segreteria, afferma che la scuola media in complesso, oggi, per il suo funzionamento si fonda sull'opera di circa 200.000 unità. Non si tratta di una scala di valore, come hanno affermato le senatrici Alcidi Rezza e Farneti, per cui al gradino più basso sta il personale della scuola elementare amministrato dai provveditori agli studi su scala provinciale, al gradino medio sta il personale della scuola media amministrato dagli uffici scolastici regionali e interregionali, al gradino più alto sta l'altro personale amministrato dal Ministero, ma si tratta di una esigenza fondamentale, proprio per soddisfare le attese del personale insegnante e non insegnante della scuola media in ordine ai concorsi, alle nomine, ai trasferimenti, agli sviluppi di carriera, per non citare che alcuni aspetti; personale che da uno snellimento delle procedure di tutte le pratiche sentirà maggiormente accresciuta la propria dignità professionale. Questo rientra, a parer mio, nel concetto della democratizzazione sostanziale dell'amministrazione della scuola italiana.

I sovrintendenti non saranno dei « super-prefetti », come il senatore Granata li ha voluti definire, ma dei funzionari investiti di responsabilità che saranno, sì, intermediari tra il Ministero e gli uffici scolastici provinciali ... (*Interruzione del senatore Granata*). Il decentramento porta di conseguenza che si dia ai funzionari periferici quella responsabilità che oggi è troppo accentrata

nel Ministero. Questo è uno degli aspetti del decentramento!

FARNETTI ARIELLA. Strano concetto di decentramento, questo!

ZACCARI, *f.f. relatore*. I sovrintendenti, ripeto, saranno sì degli intermediari tra il Ministero e gli uffici scolastici provinciali; assicureranno sì il coordinamento ed il decentramento indispensabile allo sviluppo e al regolare funzionamento degli organismi scolastici in tutte le loro componenti, ma soprattutto — e questa è la visione che noi abbiamo del nuovo organismo — saranno interpreti, assistiti dai consigli scolastici, dei problemi e delle esigenze di quell'organismo vivo che è la scuola e dell'ambiente sociale, economico e culturale in cui la scuola è chiamata ad operare.

Il discorso si dovrebbe a questo proposito ampliare alla preparazione specifica del personale perchè in fondo a tutti i problemi si trova sempre il problema « uomo »; ma anche per questo soccorrono gli indirizzi enucleati nelle linee direttive per la preparazione di quel nuovo tipo di funzionario, quale esige la società moderna e soprattutto la nuova organizzazione scolastica.

Ho voluto esprimere brevemente il mio giudizio sulle osservazioni fatte in quest'Aula a proposito del disegno di legge; non ho voluto ripetere malamente quanto chiaramente e limpidamente aveva esposto il senatore Donati nella sua relazione.

Devo dire al senatore Guarnieri che, nell'esame dei singoli articoli, esamineremo benevolmente gli emendamenti che ci vorrà presentare per maggiori chiarimenti.

Per quanto riguarda la figura dei sovrintendenti rimando il senatore Guarnieri alla legge che ho citato, per la quale le funzioni dei sovrintendenti — come dicevo prima — sono affidate dal Ministro ai provveditori di prima classe o ad ispettori generali del Ministero: questa è la posizione giuridica dei sovrintendenti.

Per quanto riguarda le osservazioni del senatore Stirati, io concordo con lui sull'esigenza — come ho espresso nella mia breve replica — che il Ministero possa dar vita ai

consigli scolastici regionali e interregionali, affinché effettivamente ci sia la possibilità vera e concreta della presenza di persone che possono dare un maggiore aiuto e contributo di esperienza alla vita della scuola. (*Interruzione del senatore Granata*).

Il problema degli oneri a carico delle provincie è già stato definito dalla legge n. 641. Nella 6ª Commissione del Senato in verità era stato votato un emendamento; poi, in sede di coordinamento, questo è stato depennato perchè l'articolo 3 della legge n. 641 è stato approvato senza che in sede di Commissioni congiunte, sesta e settima — come dice il senatore Donati nella sua relazione —, che hanno esaminato il piano dell'edilizia scolastica ed universitaria, fosse presentato un uguale emendamento.

Io concordo con l'osservazione del senatore Stirati (anche in sede di 6ª Commissione avevo espresso le mie perplessità su questo particolare aspetto) però non penso che oggi noi possiamo, ad un mese di distanza, abrogare i due commi dell'articolo 3 della legge n. 641 che abbiamo approvato.

Onorevoli colleghi, per tutti questi motivi, riservandomi di esprimere il parere della maggioranza della Commissione in ordine agli emendamenti presentati, in sede di discussione degli articoli, mi permetto di invitare il Senato a dare il suo voto favorevole al disegno di legge al nostro esame. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro della pubblica istruzione.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, voglio anzitutto ringraziare il Senato per l'attenzione accordata a questo provvedimento. Esso era stato inizialmente assegnato in sede deliberante alla 6ª Commissione, ma una parte della Commissione, com'era suo diritto, ha chiesto la remissione in Assemblea. Questo ha comportato un più attento esame.

Ringrazio i senatori che sono intervenuti nella discussione e in particolare il senato-

re Zaccari per la relazione che ha dovuto compiere, sostituendo l'opera del senatore Donati, al quale io pure invio il mio augurio per un pronto ristabilimento.

Sul merito del disegno di legge anch'io rileverò preliminarmente, come il senatore Zaccari, che qui non si tratta dell'istituzione di una nuova struttura amministrativa dello Stato e del Ministero della pubblica istruzione, poichè l'istituzione già è stata deliberata con la legge n. 641 per l'edilizia scolastica e universitaria che il Parlamento ha portato all'approvazione prima delle ferie estive.

Il Senato allora, quando cioè si discusse quella legge, aveva dinanzi a sè anche il provvedimento presentato dal Governo per l'istituzione delle sovrintendenze scolastiche interprovinciali. Il Senato ritenne di stralciare dal disegno di legge governativo quella parte che potesse essere più immediatamente utilizzata per il servizio dell'edilizia scolastica, sicchè alcuni articoli che erano contenuti nel disegno di legge originario del Governo furono invece inseriti proprio dal Senato nel disegno di legge per l'edilizia.

Pertanto, oggi non si parla qui di istituzione di questo servizio, ma di integrazione dei compiti che a questi uffici sono stati già deferiti, istituendoli, dalla legge n. 641.

Nel disegno di legge originario tutti questi compiti erano stati visti insieme, e come vi era la motivazione del servizio per l'edilizia vi era anche quella fondamentale che è oggetto del disegno di legge odierno, emendato dalla Commissione.

Ho ascoltato con molta attenzione gli interventi di tutti gli onorevoli senatori; ne ho ricavato l'impressione che, per la verità, forse non è inutile richiamare un momento l'attenzione su una ragione fondamentale che giustifica l'attribuzione di questi nuovi servizi alle sovrintendenze già istituite, particolarmente per quanto riguarda il servizio della scuola media. Attualmente il servizio della scuola media è amministrato integralmente e direttamente dal Ministero della pubblica istruzione, mercè la sua direzione generale della scuola secondaria di primo grado. Questo poteva essere comprensibile fino a qualche anno fa. Già nel 1951 (per

rifarmi alle statistiche del senatore Spigaroli), quando gli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola di avviamento insieme erano 700 mila, era un servizio pesante. Oggi gli iscritti alla scuola media sono 1 milione 800 mila, praticamente oltre 1 milione in più. Ciò comporta una crescita nel numero dei professori che sono ben più che raddoppiati. Come ha detto il relatore Donati, gli insegnanti della scuola media amministrati dalla direzione generale sono circa 150 mila. Aggiungiamo a questi 150 mila docenti il personale ausiliario, i bidelli, che appunto con la legge della scuola media sono stati assunti tutti in carico diretto da parte dello Stato; aggiungiamo i segretari delle scuole: sono circa 200 mila persone e forse più che vengono amministrate tutte direttamente da una direzione generale del Ministero, anche per le incombenze più minute e più localizzate, quali possono essere i servizi relativi al personale ausiliario. È possibile che questo tipo di amministrazione abbia a continuare? È possibile che questa amministrazione possa essere spedita, sollecita, efficiente? Io devo rendere omaggio, e approfittare volentieri di questa circostanza per farlo di cuore, alla dedizione dei direttori generali, dei funzionari direttivi, di tutto il personale della direzione generale della scuola media che in questi anni ha fronteggiato il compito gigantesco dell'applicazione della legge della scuola media e ha dovuto provvedere all'espansione rapidissima di questo tipo di scuola. Ma devo pur riconoscere, e penso che nessuno lo possa contestare, che non è razionale pretendere che il Ministero provveda direttamente alle 200 mila persone distribuite in tutti i comuni ed i villaggi d'Italia.

Quindi ovvia, logica e indiscutibile mi pare l'esigenza di decentrare questo servizio per tutte le parti che possono essere deferite ad altri organi periferici. Non tutto sarà evidentemente decentrato, poichè alla direzione generale rimarranno alcune incombenze essenziali relative a questo servizio. Su questo punto, dunque, credo che nessuno vorrà contestare la validità del ragionamento che ha portato il Ministero alla presentazione del disegno di legge.

Negli interventi che si sono sviluppati da parte della senatrice Alcidi Rezza, da parte della senatrice Farneti e del senatore Granata, sono state affacciate delle perplessità sul modo con cui viene effettuato il decentramento. Io capisco queste perplessità; sono domande che si possono porre. È stato detto: ma allora perchè non decentrate ai provveditori agli studi provinciali? C'è già una risposta molto persuasiva nel testo della relazione del senatore Donati; forse non è inopportuno soffermarsi un momento su questo punto. Non si tratta di creare degli organi intermedi, quasi che essi avessero una competenza sui provveditorati agli studi. Va infatti tenuto presente che i provveditorati agli studi provinciali continueranno a dipendere direttamente dal Ministero, come pure queste sovrintendenze regionali e interregionali. Si tratta piuttosto di tenere conto della natura della istituzione scolastica che noi consideriamo. Non è un problema di dignità, non è questione di livello o di maggiore o minore considerazione, a seconda che il personale sia amministrato dal provveditore agli studi o dal sovrintendente o dal Ministero; è un problema di funzionalità.

La scuola elementare, per la sua costituzione, funziona con classi nelle quali c'è un solo maestro e con l'organizzazione in circoli didattici a cui è preposto un direttore, che a sua volta dipende da una circoscrizione. Ora, il numero delle classi elementari e quindi il numero dei maestri in ciascuna provincia è talmente elevato ed omogeneo che ben si giustifica che l'amministrazione sia deferita in sede provinciale. È una amministrazione relativamente semplice. La scuola media non funziona con classi in cui insegnino un solo maestro; nelle classi della scuola media insegnano più professori per le varie discipline che (potrà esserci forse qualche riserva su questo punto) sono quasi una decina. Ebbene, se noi deferissimo le competenze per la scuola media alla circoscrizione provinciale, come sarebbe possibile reclutare adeguatamente, nell'ambito ristretto di una provincia, il personale necessario per tutte le diverse discipline che si insegnano nella scuola media? Non sarebbe possibile; l'ambito di reclutamento provin-

ziale non potrebbe fornirci, dopo una selezione conveniente, dopo un vaglio che garantisca alla scuola la serietà occorrente, gli insegnanti per la scuola media. La circoscrizione deve essere più ampia di quella provinciale affinché si possa provvedere a tutte le categorie dei docenti, e vi si possa provvedere con una selezione sufficientemente seria, che possa dare la garanzia della preparazione degli insegnanti che vengono immessi nei ruoli.

Dunque, dall'esigenza di funzionalità della scuola, non dal desiderio di creare livelli, prestigio, eccetera, nasce la necessità che questa amministrazione decentrata abbia a poggiare su ambiti territoriali più vasti che non quello provinciale. Ed allora il Ministero — e poi la stessa Commissione ha approvato — ha proposto che gli ambiti fossero interprovinciali (nel nuovo testo si dicono regionali o interregionali e sta bene, non faccio alcuna difficoltà), cioè che si trattasse di ambiti in cui fosse effettivamente possibile reclutare il personale insegnante per le singole, diverse, molte discipline che sono proprie della scuola media. Altrimenti non avremmo su questo punto una garanzia sufficiente.

Di qui nasce l'esigenza di creare questa struttura: 15 ambiti territoriali a cui viene preposto un sovrintendente e che per la loro estensione sembrano dare sufficiente garanzia di un reclutamento quantitativamente sufficiente e qualitativamente adeguato del personale insegnante della scuola media.

D'altro canto, è possibile svolgere ancora i concorsi per gli insegnanti della scuola media al centro? Non è possibile; tanto è vero che non se ne fanno più da molti anni, anche da prima che venisse creata la scuola media. Ma tanto più oggi, dopo la creazione della nuova scuola media, noi non siamo in grado di fare i regolari concorsi per l'immissione in ruolo del personale insegnante della scuola media. Per ben due volte il Parlamento, in cinque anni, ha dovuto ricorrere a provvedimenti straordinari: la legge n. 831 e la legge Bellisario, che è stata approvata qualche mese fa, che rappresentano una forma di immissione in ruolo nella scuola media degli insegnanti per via straordinaria, cioè non per la via dei nor-

mali concorsi. Infatti, come è possibile svolgere al centro un concorso per decine di migliaia di cattedre che vedrebbe la concorrenza di decine di migliaia, forse di centinaia di migliaia di aspiranti? Concorsi di questo genere potrebbero esaurirsi solo nell'arco di qualche decennio, e nel frattempo forse morirebbero parecchi concorrenti e certamente gli esaminatori. Insomma, sarebbe assolutamente impossibile fare concorsi di questo genere. Quindi, se noi vogliamo abbandonare il criterio delle immissioni nei ruoli della scuola media con procedure straordinarie quali abbiamo seguito finora necessariamente e ripristinare i concorsi normali, dobbiamo trovare la possibilità di concorsi decentrati, appoggiati a una amministrazione sufficientemente ampia. Ecco qui la circoscrizione regionale o interregionale e le procedure che ne seguono. Questa è la giustificazione, onorevoli senatori, della creazione di questa nuova istituzione. Io quindi penso che ci si convinca che tutte le considerazioni, i timori, pure apprezzabili, che sono stati avanzati per un declassamento del valore di questo personale, non hanno nessun fondamento; e, anzi, ne deriverà un grande vantaggio al personale insegnante della scuola media, il quale potrà essere amministrato da un organo vicino, rapido, snello, con cui ci si può mettere in contatto diretto.

Certamente i senatori conoscono bene il funzionamento del Ministero della pubblica istruzione e allora, se lo conoscono, potranno convenire con me che, dinanzi alle porte degli uffici della direzione generale della scuola media all'EUR, in determinati periodi, è necessario chiamare i vigili perchè abbiano a regolare l'afflusso e la coda del personale insegnante che va a trattare le sue questioni. Allora naturalmente tutto si intasa, in quanto non è pensabile che possano essere bene amministrati al centro ben 200 mila dipendenti di tutta Italia. È o non è un vantaggio per il personale essere amministrato sollecitamente, speditamente, da uffici non lontani, piuttosto che essere amministrato come ho detto? Credo che la risposta sia ovvia: il vantaggio si farà sentire per tutti i problemi relativi al personale, da

quello dell'immissione in ruolo a quello dei trasferimenti, da quello dei congedi a quello delle aspettative, del collocamento in pensione, del pagamento delle pensioni, eccetera.

Mi pare dunque che non sia necessario insistere ulteriormente nell'espone i vantaggi che una simile istituzione recherà al personale insegnante. Il sottosegretario Caleffi, che ha la delega per la scuola media di primo grado, mi passa ora un biglietto nel quale si dice che per un concorso a 700 posti di bidello nella scuola media noi abbiamo 63 mila concorrenti e questo concorso deve essere espletato tutto a Roma, presso la direzione generale della scuola media!

S P I G A R O L I . E sono due anni che si esaminano i documenti.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* Con questa nuova legge sarà possibile fare dei concorsi regionali e interregionali che saranno più spediti, anche perchè i concorrenti potranno recarsi nelle provincie che hanno scelto.

Onorevoli senatori, mi pare che ci sia una ragione di urgenza che è nei fatti, sulla base delle considerazioni di varia natura che ho potuto sviluppare, che non viene inventata dal Ministro o creata ad arte. Sono i fatti che impongono questo e impongono di fare presto.

Si dice: ma ne verrà un appesantimento burocratico. Niente affatto, anzi avverrà esattamente l'opposto: ne verrà un alleggerimento burocratico per le ragioni che ho detto. Si dice ancora che si aumenterà il personale amministrativo del Ministero della pubblica istruzione e che quindi aumenteranno le spese. Onorevoli senatori, io penso che anche su questo punto possiamo essere facilmente d'accordo tutti. È pensabile che la scuola possa essere amministrata ancora non solo con gli stessi uffici, ma anche con lo stesso personale di quando, come ricordava il senatore Spigaroli, essa ospitava 6 milioni di alunni, mentre oggi ne ospita 8 milioni, di quando la scuola media aveva 700 mila ragazzi, mentre oggi ne ha 1 milione e 800 mila? Io sono favorevolissimo

al risparmio sulle spese per il personale, sono d'accordo, in via di principio, nel non aumentarne il numero, ma credo che qui ci troviamo di fronte ad una evidenza che non può essere in nessun modo confutata, alla necessità cioè non solo di creare nuovi uffici, ma anche di ampliare gli organici del Ministero della pubblica istruzione. Io non ho alcuna esitazione a dirlo perchè questo è nella verità delle cose. Del resto il Consiglio dei ministri lo ha riconosciuto; è dinanzi all'esame del Senato un disegno di legge, che concerne la riforma dell'Amministrazione, presentato, mi pare, dal ministro Preti, nel quale viene suggerita una riduzione del 20 per cento del personale amministrativo dello Stato, eccezion fatta per il Ministero della pubblica istruzione.

Si fa questa eccezione in quel disegno di legge perchè si riconosce che al Ministero della pubblica istruzione non si può certo pensare di ridurre il personale amministrativo; bisognerà, anzi, pensare ad aumentarlo e presto. Mi sono impegnato, anche dinanzi alla Commissione della Camera, di presentare sollecitamente delle proposte al Consiglio dei ministri e al Parlamento.

Per ora, con questo disegno di legge cerchiamo di dimostrare il massimo della nostra buona volontà e di rimanere col personale esistente; però, se noi consideriamo nel complesso i problemi dei servizi scolastici, non possiamo nasconderci che bisognerà arrivare anche ad un ampliamento degli organici. Come dice il proverbio, le nozze coi fichi secchi non le può fare nessuno!

Credo, ancora, che sia importante anche la considerazione dell'altra competenza che viene attribuita agli uffici in parola: quella di coordinare le proposte di istituzione di scuole secondarie di secondo grado.

Tutti, penso, gli onorevoli senatori, saranno stati in questi mesi, in queste settimane premuti, nelle loro province, nelle loro regioni; poi queste pressioni si riversano naturalmente sul Ministero, perchè oggi le proposte vengono esaminate solo in sede provinciale.

Ora, noi dobbiamo renderci conto che l'ambito è inadeguato per scegliere la istituzione di scuole secondarie di secondo gra-

do, perchè date le frequenze e i tipi di questi istituti, la collocazione di essi deve essere commisurata in un ambito più largo; i giovani possono avere convenienza di andare a frequentare un istituto che è di un'altra provincia, invece di quello esistente nella loro. Non possiamo pensare di rinchiudere i giovani nell'ambito della provincia, obbligandoli a un determinato tipo di scuola. Di alcune scuole probabilmente ne possono esistere soltanto una o due nella regione, di altre ne esisteranno molte di più; ma la valutazione della localizzazione non può essere fatta che in un ambito più grande della provincia, cioè nell'ambito appunto del servizio regionale e interregionale, come il disegno di legge propone.

Avremo quindi sperabilmente una valutazione più coordinata, più aderente ai bisogni reali — come si dice nel disegno di legge — anche per questo servizio che sta diventando di eminente importanza. È senza dubbio, infatti, sempre più difficile reclutare le frange degli evasori alla scuola media a mano a mano che questo numero si riduce; ma ora, il Ministero della pubblica istruzione deve fronteggiare in pieno l'ondata di espansione delle scuole secondarie di secondo grado, ondata violentissima di 100 mila iscritti in più all'anno. Tali sono le dimensioni dell'espansione della scuola secondaria di secondo grado nel nostro Paese. Evidentemente, bisogna preparare degli organi atti a fronteggiare razionalmente l'istituzione di queste scuole ed una valutazione in un ambito più largo sembra effettivamente più utile alla scuola italiana.

Credo che su queste competenze non ci siano gravi osservazioni da fare. Si potrà forse dire che alcune sono competenze importanti e altre sono minute; ma, d'altra parte, la legge deve pure indicare ciò che questi uffici devono fare, per cui non mi sembra che questo rilievo abbia un valore determinante.

È stata palesata, durante la discussione generale, una comprensibile osservazione per quanto concerne gli oneri di questi uffici, oneri che, secondo la decisione presa nella sede della legge dell'edilizia scolastica universitaria, sono attribuiti alle ammini-

strazioni provinciali corrispondenti. Crescono questi oneri? Sono sempre gli oneri che abbiamo stabilito allora, cioè per i locali, per il riscaldamento e per i servizi inerenti non al personale, non alle spese d'ufficio, ma ai locali. Si è detto che tali oneri dovrebbe assumerli lo Stato.

Io credo di aver già risposto (quando affrontammo questo argomento in sede di legge per l'edilizia scolastica) affermando che, per la verità, almeno per una parte, lo Stato si accolla già simili oneri, attraverso la procedura del rimborso da parte del Ministero degli interni alle provincie ed ai comuni delle spese che essi organi sostengono per i servizi scolastici.

Si potrà discutere sul fatto che lo Stato se ne accolla soltanto una parte, sufficiente o meno, ma rimane che nel bilancio del Ministero degli interni esiste una voce a questi fini che ammonta a circa 60 miliardi.

In tale voce possono rientrare anche le spese effettuate per il funzionamento di tali uffici. Sembra anzi più logico che questi piccoli problemi, inerenti, per esempio, al riscaldamento degli uffici, siano di competenza diretta delle amministrazioni provinciali anziché del Ministero.

Un'altra serie di osservazioni è stata poi qui affacciata a proposito della corrispondenza o meno di questo disegno di legge alle indicazioni proposte dalla Commissione di indagine sullo sviluppo della scuola in Italia. È stata addirittura avanzata la critica che questo disegno di legge non corrisponderebbe alle proposte della Commissione d'indagine, ma piuttosto ad una « proposta Alessi » presentata qui in Senato da alcuni senatori. Per la verità devo dire che questa seconda ipotesi non ha nessun fondamento: infatti, se qualcuno vorrà esaminare la « proposta Alessi », vedrà che essa si propone fini ben diversi da quelli perseguiti da questo disegno di legge.

Questo disegno di legge nasce invece anch'esso dalle indicazioni della Commissione d'indagine la quale, è vero, ha parlato di riorganizzazione del Ministero della pubblica istruzione, di un rinnovamento dei consigli provinciali e del Consiglio superiore della pubblica istruzione, della partecipa-

zione degli insegnanti alla vita della scuola negli organi nei quali si forma la volontà e si fanno le proposte. Nessuno contesta che la Commissione abbia fatto tutto questo, ma ha detto anche che bisogna immediatamente provvedere per il servizio di amministrazione decentrata della scuola media.

Io non mi oppongo a nessuna delle osservazioni che sono state fatte a tale proposito, però bisogna prenderle tutte insieme: infatti, se è vero che la Commissione d'indagine ha insistito sull'esigenza di un rinnovamento generale, più democratico, della struttura del Ministero della pubblica istruzione, essa ha però anche messo l'accento sull'esigenza di provvedere subito al decentramento dei servizi per la scuola media.

Questo disegno di legge — che ha già quasi due anni di vita, essendo stato presentato nei primi mesi del 1966 — ha cercato di venire incontro a questa esigenza che la Commissione d'indagine aveva presentato come di urgenza immediata. Mi pare in conclusione che anche questa disputa, vista nella sua realtà, non abbia tutta l'importanza che si è ritenuto ad essa attribuire.

Alcune osservazioni si sono poi appuntate sull'articolo 6 del disegno di legge governativo, perchè in esso si dice che è previsto un consiglio a fianco del sovrintendente, ma il secondo comma ne rinvia la concreta istituzione ad altra legge. Ebbene, onorevoli colleghi, mi pare che la formulazione dell'articolo 6 sia in armonia con quello che ho detto poco fa e che la Commissione d'indagine aveva sollecitato. Ripeto, la Commissione d'indagine aveva indicato come urgente la necessità di creare le sovrintendenze e di riorganizzare la struttura del Ministero della pubblica istruzione con una più larga partecipazione degli insegnanti alla vita dell'amministrazione della scuola. Ebbene, forse che è pensabile che questa partecipazione debba esser predisposta soltanto per gli insegnanti della scuola media e con un criterio che vale solo per essa? Non è giusto che tale riorganizzazione e questo ampliamento di poteri del personale insegnante nell'amministrazione della scuola siano disposti in un modo or-

ganico, con quella esigenza di organicità che viene giustamente rivendicata, in una visione globale che va dal Consiglio superiore della pubblica istruzione, seconda e terza sezione (per la prima sezione ha già provveduto il disegno di legge di riforma dell'ordinamento universitario), agli organi regionali, agli organi provinciali? Nè viene tolto niente agli insegnanti della scuola media con l'articolo 6, perchè attualmente essi sono amministrati dalla direzione generale del Ministero, dove non esiste nessun Consiglio per loro. Oggi non esiste alcun consiglio scolastico che si occupi degli insegnanti della scuola media; ci sono soltanto gli uffici della direzione generale della scuola media. Quindi noi diciamo: l'amministrazione è decentrata; saranno istituiti i Consigli, essi saranno praticamente articolati in relazione al disegno di legge organico di riforma dell'amministrazione della scuola italiana e del Ministero della pubblica istruzione.

La norma mi sembra quindi del tutto giusta.

Onorevoli senatori, so che sono stati presentati alcuni emendamenti; debbo anzi ringraziare per la volontà di collaborazione, pure nella pregiudiziale opposizione, che ha ispirato la senatrice Alcidi Rezza a presentare i suoi emendamenti al testo di legge: tutto ciò mi sembra molto ammirevole. Credo, però, che gli emendamenti vadano valutati nella sede dei singoli articoli; nella discussione generale mi premeva mettere in luce le ragioni fondamentali del disegno di legge.

Credo di avere esposto in forma sufficientemente persuasiva — non per l'arte che è molto poca della mia parola, ma per la eloquenza dei fatti — i motivi che ci hanno indotto a sottoporre all'approvazione del Parlamento la legge in esame e credo anche di aver messo in luce le ragioni della urgenza della sua approvazione. (*Vivi applausi dal centro e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

CARELLI, Segretario:

Art. 1.

(*Compiti degli Uffici scolastici regionali o interregionali*)

Agli Uffici scolastici regionali o interregionali, istituiti, con l'articolo 3 della legge 28 luglio 1967, n. 641, per provvedere, con i compiti e le attribuzioni ivi stabiliti, agli adempimenti in materia di edilizia scolastica, è altresì attribuito lo scopo di realizzare un ulteriore decentramento di funzioni proprie dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e di assicurare il necessario coordinamento delle attività degli uffici scolastici provinciali e specialmente di quelle connesse con lo sviluppo della scuola secondaria di ogni ordine e grado.

Le attribuzioni del Sovrintendente scolastico preposto a detti Uffici sono stabilite, oltre che nella legge sopra menzionata, negli articoli che seguono.

PRESIDENTE. Da parte dei senatori Lea Alcidi Rezza e Trimarchi è stato presentato un emendamento sostitutivo dell'articolo. Se ne dia lettura.

CARELLI, Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Agli uffici scolastici regionali o interregionali istituiti con l'articolo 3 della legge 28 luglio 1967, n. 641, per provvedere ad adempimenti in materia di edilizia scolastica, sono altresì attribuiti i compiti di cui agli articoli che seguono ».

PRESIDENTE. Anche da parte del senatore Zaccari è stato presentato un emendamento sostitutivo dell'articolo. Se ne dia lettura.

CARELLI, Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Allo scopo di realizzare un ulteriore decentramento di funzioni dell'Amministrazione centrale per la pubblica istruzione e di

assicurare il necessario coordinamento delle attività degli Uffici scolastici provinciali e specialmente di quelle connesse con lo sviluppo della scuola secondaria di ogni ordine e grado, agli Uffici scolastici regionali o interregionali, in aggiunta a quelle stabilite dalla legge 28 luglio 1967, n. 641, sono devolute le attribuzioni di cui agli articoli che seguono ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Trimarchi ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

T R I M A R C H I . Onorevole Presidente, pur ricordando che nell'intervento della senatrice Alcidi Rezza c'è stata circa gli articoli una riserva di presentazione e di svolgimento di nostri emendamenti, non so se, dato che per la maggior parte codesti emendamenti sono di carattere formale, ci sia il bisogno di spendere qualche parola al riguardo. Comunque, per quanto concerne questo articolo primo, il testo da noi proposto, pur rispettando le esigenze di sostanza, a noi pare formalmente migliore, perchè in esso viene tolto ogni riferimento all'istituzione degli uffici, dato che la istituzione è intervenuta sulla base della legge n. 641; inoltre perchè viene omesso qualsiasi riferimento alla costituzione effettiva e reale dell'ufficio che è di là da venire e perchè è omesso altresì, qualsiasi riferimento, ovviamente, anche per quanto si riferisce alla preposizione all'ufficio che avverrà in un momento successivo. Ci si aggancia, infatti, alla legge n. 641 esclusivamente per dire, con il testo da noi proposto, che alle funzioni discendenti dall'articolo 3 di quella legge si aggiungono delle altre funzioni e precisamente quelle che emergono dagli articoli successivi.

P R E S I D E N T E . Il senatore Zaccari ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

Z A C C A R I , f.f. relatore. Desidero precisare, signor Presidente, che ho presentato l'emendamento — mi permetto di fare questa affermazione dal banco della Com-

missione — solo per una questione formale. Poichè il testo predisposto diceva: « Agli uffici scolastici regionali o interregionali, istituiti ... per provvedere, con i compiti e le attribuzioni ivi stabiliti, agli adempimenti in materia di edilizia scolastica, è altresì attribuito lo scopo di realizzare ... », mi è sembrato necessario modificarlo: quindi la presentazione di questo emendamento ha solo valore formale.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ad esprimere l'avviso del Governo sui due emendamenti in esame.

G U I , Ministro della pubblica istruzione. Io vorrei osservare che l'emendamento presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea coincide con la seconda parte dell'emendamento presentato dal senatore Zaccari. Probabilmente potrebbero essere fusi per quanto riguarda la seconda parte; però non credo di poter rinunciare alla prima parte dell'emendamento Zaccari che mi sembra giusta. Ritengo, pertanto, che potrebbe essere votato l'emendamento Zaccari al quale, penso, possa associarsi la senatrice Alcidi Rezza. I due concetti, ripeto, coincidono, ed io accetterei l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Senatore Trimarchi, è d'accordo con quanto propone l'onorevole Ministro e cioè che l'emendamento Zaccari diventi: Zaccari, Alcidi Rezza Lea, Trimarchi?

T R I M A R C H I . Signor Presidente, non ci interessa tanto la paternità, quanto la suscettibilità che gli emendamenti siano combinati. Se il relatore ritiene che questo possa avvenire, noi non abbiamo nulla in contrario.

Nel nostro emendamento vi è il riferimento allo scopo, perchè ci sembra che l'indicazione dello scopo esuli da una caratterizzazione tipica delle funzioni assegnate ai singoli uffici statali.

P R E S I D E N T E . Senatore Trimarchi, allora aderisce all'emendamento presentato dal senatore Zaccari?

TRIMARCHI. Sì, signor Presidente, il problema era di poter combinare i due testi.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento sostitutivo dell'articolo 1 presentato dal senatore Zaccari, accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo ora all'articolo 2. Se ne dia lettura.

CARELLI, Segretario:

Art. 2.

(Attribuzioni del Sovrintendente scolastico nel settore della scuola media)

Relativamente alla scuola media, il Sovrintendente:

a) bandisce i concorsi a cattedre e quelli per il conferimento dei posti vacanti nelle qualifiche iniziali delle carriere del personale non insegnante; nomina le commissioni giudicatrici, approva le graduatorie e dichiara i vincitori dei concorsi stessi;

b) adotta i provvedimenti relativi alla nomina, allo stato giuridico e alla carriera del personale insegnante e non insegnante che non siano devoluti, nelle rispettive materie, ai sensi delle disposizioni vigenti, alla competenza dei Provveditorati agli studi e delle Direzioni provinciali del tesoro;

c) determina con proprio decreto per ciascun anno scolastico gli organici del personale insegnante e non insegnante agguagliando alla situazione preesistente i posti di ruolo autorizzati dai nuovi provvedimenti istitutivi e di revisione delle scuole già esistenti;

d) provvede allo sdoppiamento delle classi, nei limiti del numero degli sdoppiamenti autorizzati dal piano annuale di cui al successivo articolo 3, quando il numero degli alunni iscritti e frequentanti la classe da sdoppiare superi il limite massimo previsto dal terzo comma dell'articolo 10 della

legge 31 dicembre 1962, n. 1859 e non sia possibile distribuire la eccedenza nelle classi parallele funzionanti nello stesso istituto;

e) cura, per mezzo degli ispettori centrali addetti all'ufficio regionale o interregionale, l'assistenza didattica ai professori di ruolo e non di ruolo delle scuole medie statali della circoscrizione;

f) assicura, anche attraverso periodiche ispezioni, il regolare funzionamento delle scuole medie della circoscrizione.

I concorsi di cui alla precedente lettera a) sono indetti dal Sovrintendente scolastico previa autorizzazione del Ministro della pubblica istruzione e secondo norme da emanarsi, con ordinanza del Ministro stesso, anche per assicurare la contemporaneità dello svolgimento delle prove scritte e la identità del tema o dei temi da assegnare a ciascuna prova.

I concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera del personale ausiliario possono essere indetti anche per singola sede o per gruppi di sedi.

PRESIDENTE. Da parte dei senatori Lea Alcidi Rezza e Trimarchi è stato presentato un emendamento tendente a sostituire al secondo comma la parola: « identità » con l'altra: « uguaglianza ».

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

ZACCARI, f.f. relatore. Non riesco a rendermi conto dell'emendamento. Infatti il testo dell'articolo 2 recita testualmente: « I concorsi di cui alla precedente lettera a) sono indetti dal Sovrintendente scolastico previa autorizzazione del Ministro della pubblica istruzione e secondo norme da emanarsi con ordinanza del Ministro stesso per assicurare la contemporaneità nello svolgimento delle prove scritte e la identità del tema o dei temi da assegnare a ciascuna prova ».

Gli onorevoli senatori propongono di sostituire la parola « identità » con l'altra « uguaglianza »: ma non mi rendo conto della necessità di questo emendamento.

TRIMARCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRIMARCHI. Se si ritiene che col termine « identità » si possa intendere « uguaglianza », non avrei nulla in contrario al mantenimento del termine. Ma, a mio avviso, « identità » significa qualche altra cosa e allora bisogna adoperare un altro termine.

A me pare che si voglia dire uguaglianza, cioè unicità; perciò ritengo che più correttamente si debba dire « uguaglianza ».

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ad esprimere l'avviso del Governo.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Bisognerebbe in questo caso, forse, consultare un italianista.

Si vuole dire questo: il medesimo tema, scelto dal Ministero, deve essere sottoposto a tutte le commissioni. Se per realizzare questo concetto sia preferibile il termine « identità » o « uguaglianza », certo si può fare questione; a me sembrerebbe però più espressivo il termine « identità » perchè con il termine « uguaglianza » sembrerebbe che il tema lo dovessero scegliere le diverse commissioni. Noi vogliamo che sia uguale e unico.

PRESIDENTE. Senatrice Lea Alcidi Rezza, insiste nel suo emendamento? Si tratta di una questione puramente formale.

ALCIDI REZZA LEA. Insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento sostitutivo presentato dai senatori Lea Alcidi Rezza e Trimarchi, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura degli articoli successivi.

CARELLI, *Segretario*:

Art. 3.

(Piano annuale per l'istituzione e revisione delle scuole medie)

L'istituzione delle nuove scuole medie e la revisione di quelle esistenti con l'indicazione dei relativi organici — da attuare ai sensi dell'articolo 10, primo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 — sono disposti distintamente per ciascuna circoscrizione scolastica regionale e interregionale in conformità di apposito piano annuale approvato entro il 31 maggio antecedente all'inizio di ciascun anno scolastico con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.

Il piano stabilisce anche il numero delle classi che possono essere sdoppiate con effetto dall'inizio dell'anno scolastico cui il piano stesso si riferisce.

(È approvato).

Art. 4.

(Funzioni di coordinamento e di vigilanza)

Il Sovrintendente scolastico, oltre a coordinare nell'ambito della circoscrizione i programmi regionali di edilizia scolastica:

a) predispone d'intesa con i Provveditori agli studi della circoscrizione i programmi di sviluppo dell'istruzione secondaria da sottoporre, con motivata relazione, al Ministro;

b) convoca e presiede le adunanze dei Provveditori agli studi ai fini della compilazione delle graduatorie degli aspiranti agli incarichi di insegnamento nelle scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica prevista dall'articolo 5 — ultimo comma — della legge 28 luglio 1961, n. 831;

c) organizza le attività di aggiornamento e di perfezionamento del personale a lui affidate dal Ministero;

d) esercita il controllo sulla gestione degli istituti tecnici, degli istituti profes-

sionali, degli istituti d'arte e dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica e professionale, ferme restando le attuali competenze del Ministero del tesoro in materia.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Lea Alcidi Rezza e Trimarchi. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario:*

Nel primo periodo, sopprimere le parole: « , oltre a coordinare nell'ambito della circoscrizione i programmi regionali di edilizia scolastica ».

P R E S I D E N T E . Senatrice Lea Alcidi Rezza, insiste nel suo emendamento?

A L C I D I R E Z Z A L E A . Non insisto, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Si dia lettura dell'articolo 5.

C A R E L L I , *Segretario:*

Art. 5.

(Attribuzioni del Sovrintendente nel settore degli istituti di istruzione artistica)

Relativamente alle scuole medie risultanti dalla trasformazione di cui al terzo comma dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, il Sovrintendente scolastico esercita, oltre alle attribuzioni indicate nel precedente articolo 2, anche quelle devolute ai Provveditori agli studi dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766 e dalla legge 30 marzo 1961, n. 304 e successive modificazioni, fatta eccezione per i provvedimenti attinenti agli insegnamenti di educazione musicale, di educazione artistica e di educazione tecnica.

Nei confronti del personale direttivo, insegnante e non insegnante dei licei artistici e degli istituti d'arte, il Sovrintendente scolastico esercita le attribuzioni devolute ai Provveditori agli studi relativamente al corrispondente personale degli altri istituti e scuole di istruzione secondaria fatta eccezione per la nomina dei direttori incaricati e per la concessione dei congedi per motivi d'arte.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Lea Alcidi Rezza e Trimarchi. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario:*

Al secondo comma, sostituire le parole: « il Sovrintendente scolastico esercita le attribuzioni devolute ai Provveditori agli studi », con le altre: « al Sovrintendente scolastico sono devolute le attribuzioni che sono esercitate dai Provveditori agli studi ».

P R E S I D E N T E . Si tratta di un emendamento di forma. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere su di esso il loro avviso.

Z A C C A R I , *f.f. relatore.* Penso che effettivamente il testo proposto esprima in modo più chiaro l'idea.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento sostitutivo presentato dai senatori Lea Alcidi Rezza e Trimarchi. Chi lo approva è pregato d'alzarsi.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Si dia lettura dell'articolo 6.

C A R E L L I , *Segretario:*

Art. 6.

(Consiglio scolastico regionale o interregionale per l'istruzione secondaria)

Nell'esercizio delle sue funzioni il Sovrintendente è assistito dal Consiglio scolastico regionale o interregionale per l'istruzione secondaria.

La composizione del Consiglio sarà stabilita con successiva legge, che determinerà altresì le materie sulle quali il parere del Consiglio è obbligatorio.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo da parte dei senatori Stirati, Giorgi, Lami Starnuti, Zannier, Actis Perinetti e Ferroni, è stato presentato, in questo momento, un emendamento tendente ad aggiungere alla fine del primo comma le parole: « con poteri anche deliberativi ».

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere su di esso il loro avviso.

Z A C C A R I , *f.f. relatore.* Per questo emendamento mi rimetto all'onorevole Ministro.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* Per la verità questo emendamento solleva una questione molto importante che è stata trattata egregiamente ieri dal senatore Spigaroli. Se noi pensiamo che questi consigli debbano avere poteri deliberanti, con ciò stesso sottraiamo la potestà di decidere al Ministro e, attraverso il Ministro, al Parlamento. Questa è la sostanza delle cose: sottraiamo al Parlamento la potestà di decidere e non creiamo un responsabile. Infatti di fronte a chi risponderebbero tali organi con poteri deliberativi? Di fronte a nessuno, mentre il Ministro risponde al Parlamento. Creeremmo una struttura sostanzialmente oligarchica e non democratica. Pertanto su questo punto devo dire che non posso essere d'accordo, non perchè sono il Ministro, ma perchè sono desideroso del funzionamento democratico del nostro Paese e desidero che tutto quello che si fa

nello Stato finisca per essere sottoposto al controllo decisivo del Parlamento.

Penso, invece, che si possa venire incontro alle esigenze del senatore Stirati in un altro modo e cioè dicendo che ci possono essere delle materie sulle quali il parere del Consiglio è obbligatorio e vincolante. Questo significa che si accentua...

F O R T U N A T I . Se non è zuppa è pan bagnato! Tutta la riforma universitaria l'avete fatta così. Anche lì non ci sono più responsabili.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* Comunque, se si vuol stare al testo del Governo, io lo preferisco. In ogni caso sono contrario alla parola « deliberativi ». Se si vuol proprio modificare preferirei che si passasse eventualmente al vincolo; ma se il Senato ritiene giustamente di stare al testo del Governo, io sto al testo del Governo.

P R E S I D E N T E . Senatore Stirati, ritira l'emendamento?

S T I R A T I . Lo ritiro, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo articolo 6. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Passiamo all'articolo 7. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario:*

Art. 7.

(Istituzione dei ruoli regionali o interregionali)

Nell'ambito della circoscrizione di ciascun Ufficio scolastico regionale o interregionale sono istituiti i ruoli del personale insegnante e del personale non insegnante della scuola media. I corrispondenti ruoli nazionali sono soppressi.

Il personale in servizio alla data di pubblicazione della presente legge nelle scuole

medie statali di ciascuna circoscrizione è collocato nei corrispondenti ruoli regionali o interregionali nell'ordine e con l'anzianità acquisita nel ruolo di provenienza, nei limiti dei posti risultanti da apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

Negli stessi ruoli e nei limiti delle vacanze è collocato, in base all'anzianità acquisita, anche il personale proveniente per trasferimento da altre circoscrizioni.

PRESIDENTE. Da parte dei senatori Lea Alcidi Rezza e Trimarchi è stato presentato su questo articolo un emendamento tendente a sopprimere al secondo comma le parole da: « , nei limiti dei posti », sino alla fine del comma. Il senatore Trimarchi ha facoltà di svolgerlo.

TRIMARCHI. Abbiamo proposto la soppressione, nell'ultima parte di questo secondo comma, delle parole: « nei limiti dei posti » sino alla fine del comma, per queste considerazioni. Se i ruoli provinciali o interprovinciali coincideranno esattamente con il numero dei professori facenti parte dei ruoli nazionali e che all'atto dell'entrata in vigore della legge saranno in servizio nella circoscrizione del singolo ufficio regionale o interregionale, l'ultima parte non ha ragione di essere. Se, invece, la coincidenza non ci dovesse essere, allora l'ultimo inciso avrebbe una sua portata che potrebbe essere sfavorevole. Infatti qualora il limite dovesse comportare un'eccedenza del personale nei confronti dei posti assegnati — in astratto, perchè sono certo che di fatto questo non avverrà — parte del personale rimarrebbe fuori pur prestando servizio all'atto dell'entrata in vigore della legge nell'ambito della circoscrizione del singolo ufficio regionale o interregionale. Noi manteniamo quindi lo emendamento a seconda del chiarimento che sopra codesto punto l'onorevole Ministro ci vorrà fornire.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

ZACCARI, f.f. relatore. A mio avviso non è possibile accogliere questo emendamento.

GUI, Ministro della pubblica istruzione. Per quanto riguarda la scuola media noi abbiamo un meccanismo, stabilito dalla legge vigente, per cui l'adeguamento dei ruoli dei posti in organico si fa di anno in anno. Quindi, quando sarà costituito questo ambito regionale o interregionale saranno disponibili i posti in organico che ci sono a quel momento; quelli passeranno tutti automaticamente nel ruolo regionale o interregionale, e tutto il personale di ruolo passerà automaticamente, nell'ambito dove si trova, nel ruolo regionale o interregionale. Non c'è il problema della riduzione, perchè essi sono già in ruolo e i ruoli saranno ripartiti in tante regioni o zone interregionali. Il problema non esiste. È certo però che il ruolo avrà un limite, non può non averlo; limite tuttavia che viene modificato di anno in anno, secondo la legge, nella scuola media, per adattarlo alla situazione della scuola. Pertanto la sua preoccupazione non ha ragion d'essere, senatore Trimarchi.

PRESIDENTE. Senatore Trimarchi, insiste nell'emendamento?

TRIMARCHI. Ringrazio l'onorevole Ministro per il chiarimento. Stando così le cose, dato che il riferimento al limite non attiene al momento della costituzione del ruolo, ma è un limite quasi normale, fisiologico che attiene al modo di essere, di vivere di questo personale dal punto di vista amministrativo, il riferimento potrebbe anche essere soppresso. Quindi mi permetterei di insistere nell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dai senatori Lea Alcidi Rezza e Trimarchi. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 7. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura degli articoli successivi.

C A R E L L I , *Segretario:*

Art. 8.

(Commissione per il personale non insegnante delle scuole medie)

Presso ogni Ufficio scolastico regionale o interregionale è costituita una commissione amministrativa composta:

- a) del Sovrintendente, che la presiede;
- b) di due Capi di istituto di ruolo che abbiano la direzione di scuole medie della circoscrizione;
- c) di un funzionario della carriera direttiva in servizio presso l'ufficio scolastico regionale o interregionale;
- d) di un impiegato di ruolo della carriera di concetto e di un bidello capo appartenenti ai ruoli del personale non insegnante della scuola media, i quali intervengono alle adunanze della commissione rispettivamente per la trattazione degli affari concernenti il personale di segreteria e quello della carriera ausiliaria.

I componenti di cui alla lettera d) sono scelti nella prima adunanza dagli altri componenti della commissione, secondo il criterio stabilito dall'articolo 146, lettera d), del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione e durano in carica due anni.

Sono devolute alla commissione di cui al primo comma tutte le attribuzioni che, a termine delle vigenti disposizioni, sono esercitate dal Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione nei riguardi del personale delle carriere di concetto ed esecutiva della scuola media e quelle esercitate dal Consiglio di amministra-

zione per il personale ausiliario del Ministero stesso nei confronti del personale appartenente alla carriera ausiliaria della scuola media.

Le deliberazioni della commissione sono adottate a maggioranza dei suoi componenti.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un impiegato della carriera di concetto in servizio presso l'Ufficio scolastico regionale o interregionale.

(È approvato).

Art. 9.

(Personale dell'ufficio scolastico regionale o interregionale)

Oltre al personale previsto, per l'espletamento delle funzioni attribuite dall'articolo 3, commi secondo, terzo e quarto della legge 28 luglio 1967, n. 641, il Ministro assegna Ispettori centrali a ciascun Ufficio scolastico regionale o interregionale, per assicurare l'assistenza didattica al personale insegnante di ruolo e non di ruolo della scuola media.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Lea Alcidi Rezza e Trimarchi è stato presentato su questo articolo un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario:*

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Fermo restando il disposto dell'articolo 3, commi secondo, terzo e quarto della legge 28 luglio 1967, n. 641, ed in aggiunta al personale ivi previsto, il Ministro assegna Ispettori centrali a ciascun Ufficio scolastico regionale o interregionale, per assicurare la assistenza didattica al personale insegnante della scuola media ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Trimarchi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

T R I M A R C H I . Onorevole Presidente, si tratta di un emendamento puramente

formale che sottoponiamo all'esame del Senato e dell'onorevole Ministro per sapere se lo ritengono accoglibile.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

ZACCARI, f.f. relatore. Io concordo col senatore Trimarchi sul fatto che si tratti di un emendamento formale, però soltanto per quanto riguarda la prima parte. Infatti mentre il testo della Commissione parla di personale insegnante di ruolo e non di ruolo della scuola media, l'emendamento nella seconda parte parla soltanto di personale insegnante. Io penso che sarebbe meglio aggiungere « di ruolo e non di ruolo ».

TRIMARCHI. D'accordo.

ZACCARI, f.f. relatore. Allora, se i proponenti accettano l'aggiunta delle parole « di ruolo e non di ruolo », sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ad esprimere l'avviso del Governo.

GUI, Ministro della pubblica istruzione. Con l'aggiunta proposta dalla Commissione posso accettare l'emendamento.

TRIMARCHI. D'accordo.

PRESIDENTE. Do allora lettura dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 9 con l'aggiunta proposta dal relatore e accettata dai proponenti:

« Fermo restando il disposto dell'articolo 3, commi secondo, terzo e quarto della legge 28 luglio 1967, n. 641, ed in aggiunta al personale ivi previsto, il Ministro assegna Ispettori centrali a ciascun Ufficio scolastico regionale o interregionale, per assicurare la assistenza didattica al personale insegnante di ruolo e non di ruolo della scuola media »

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Zaccari è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

CARELLI, Segretario:

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« La tabella A allegata alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, è sostituita, per la parte concernente la carriera del personale direttivo dei Provveditorati agli studi, dalla tabella allegata alla presente legge.

La promozione a vice provveditore agli studi di prima classe si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i vice provveditori agli studi di seconda classe che abbiano compiuto almeno tre anni di anzianità nella qualifica.

Nella prima applicazione della presente legge la promozione a vice provveditore agli studi di prima classe è conferita, nel limite dei posti previsti dalla tabella allegata, ai vice provveditori agli studi che, nel relativo ruolo, precedono per anzianità nella qualifica e abbiano riportato in ciascuno degli ultimi tre anni un giudizio complessivo non inferiore a "ottimo" ».

e, conseguentemente, modificare la rubrica, aggiungendo, in fine, le parole: « e dei Provveditorati agli studi ».

PRESIDENTE. A tali emendamenti sono connessi i seguenti emendamenti da inserire dopo l'articolo 11, proposti anch'essi dal senatore Zaccari:

Art. ...

(Compensazione della maggiore spesa)

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, che si calcola in lire 32 milioni, si provvede con i fondi di cui al secondo comma dell'articolo 36 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, che in conseguenza vengono ridotti per il periodo 1967-1970 a lire 218 milioni annui.

Dopo gli articoli, inserire come allegato la seguente:

TABELLA

ex coeff. di stip.	QUALIFICA	Organico
700	Provveditore agli studi di I classe	109 (a)
580	Provveditore agli studi di II classe	
500	Vice Provveditore agli studi di I classe	60
402	Vice Provveditore agli studi di II classe	100
325	Consigliere di I classe	600 (b)
271	Consigliere di II classe	
229	Consigliere di III classe	

(a) Oltre ai residui posti di ruolo con carattere di temporaneità istituiti con la legge 7 dicembre 1961, n. 1264, da sopprimere entro 10 anni dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

(b) Agli effetti dell'articolo 6 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, le dotazioni sono così stabilite:

230 posti per l'Amministrazione centrale;
370 posti per i Provveditorati agli studi e gli Uffici scolastici regionali o interregionali.

Sugli emendamenti in esame la Commissione finanze e tesoro ha espresso il seguente parere: « La Commissione finanze e tesoro, esaminati gli emendamenti proposti dal senatore Zaccari, tendenti il primo a sostituire la tabella A allegata alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264 (per la parte concernente la carriera del personale direttivo dei provveditorati agli studi), ed il secondo a fornire idonea copertura dell'onere di lire 32 milioni che verrebbe comportato (con riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 della legge 31 ottobre 1966, n. 942 — finanziamento del piano di sviluppo della scuola dal 1966 al 1970 — funzionamento degli uffici amministrativi), comunica di non opporsi, per quanto di competenza, agli emendamenti suddetti. Firmato: Bertone ».

R O M A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O M A N O . Signor Presidente, non entro nel merito della proposta del senatore Zaccari. Ritengo però che la sua proposta non abbia niente a che vedere con il disegno di legge che noi stiamo per approvare. Infatti, egli propone una modifica della carriera dei vice provveditori e dei provveditori, aggiungendo l'istituzione del posto di vice provveditore di seconda classe e di vice provveditore di prima classe e modificando i coefficienti di retribuzione dei provveditori agli studi di seconda classe e di prima classe. Ora, questa proposta dovrebbe essere esaminata nel contesto di una decisione che il Parlamento potrebbe adottare relativamente alla carriera di tutti i dipendenti del Ministero della pubblica istruzione.

Se approvassimo, infatti, la proposta del senatore Zaccari creeremmo immediatamente una disparità di trattamento nei confronti di altre categorie di dipendenti del Ministero della pubblica istruzione, come sono i direttori generali, gli ispettori generali e i direttori di sezione. Difatti la tabella che il senatore Zaccari vuole modificare, cioè la tabella A allegata alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, prevede per i provveditori agli studi di prima classe e per i direttori generali dell'Amministrazione centrale il coefficiente 670, per i provveditori agli studi di seconda classe e per gli ispettori generali del Ministero il coefficiente 500. Se noi modificassimo, secondo la proposta Zaccari, questi coefficienti solamente per i provveditori agli studi di prima e di seconda classe, portandoli rispettivamente da 500 a 580 e da 670 a 700, creeremmo immediatamente la reazione e la protesta degli ispettori generali e dei direttori generali del Ministero. E la stessa cosa può dirsi per i vice-provveditori agli studi di seconda classe, per i quali la tabella citata prevede il coefficiente 402, che è lo stesso coefficiente dei direttori di sezione del Ministero.

Ovviamente, questa questione può essere affrontata dal Parlamento solamente alla luce di elementi che non possiamo considerare così, improvvisamente, e dovremmo,

tra l'altro, sentire anche il parere del Ministro per la riforma burocratica, il quale sta approntando un piano di riforma che il Parlamento aspetta purtroppo da molti anni e che verrebbe compromesso dall'approvazione di provvedimenti settoriali e improvvisati.

Quindi io ritengo che questa proposta sia assolutamente fuori luogo, nel provvedimento che stiamo esaminando.

Non solamente su queste questioni volevo richiamare l'attenzione dell'Assemblea, ma, anche per quanto riguarda la copertura, mi pare che ci sia un problema serio da affrontare. Il senatore Zaccari propone che l'incremento della spesa sia coperto con una riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 36 del piano quinquennale di sviluppo della scuola, per il funzionamento degli uffici dell'amministrazione scolastica periferica. Esso recita testualmente: « Gli stanziamenti, a tale titolo iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1966, sono aumentati per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970 di lire 250 milioni ». Ora noi avremo certamente una copertura per il quinquennio, ma non abbiamo ancora una copertura per gli anni successivi che dovrebbe essere invece prevista, trattandosi di una modifica permanente della carriera di dipendenti della Pubblica amministrazione.

Per questi motivi, io vorrei chiedere al senatore Zaccari o di proporre un rinvio della decisione ad uno studio più approfondito della Commissione pubblica istruzione, che dovrebbe esaminare questo problema congiuntamente con gli altri che sorgono all'interno dell'Amministrazione della pubblica istruzione, oppure di ritirare l'emendamento che egli ha proposto, magari ripromettendosi di presentare un disegno di legge, che noi ci impegniamo ad esaminare e ad approvare in sede di 6ª Commissione con molta sollecitudine.

Z A C C A R I , *f.f. relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z A C C A R I , *f.f. relatore*. Io vorrei soltanto precisare i motivi per cui mi ero permesso di presentare questi emendamenti. Grave è la situazione dei vice provveditori agli studi, i quali si trovano attualmente in uno stato di disagio sia per il trattamento economico, sia per la loro posizione nei riguardi dei provveditori agli studi, perchè, mentre questi ultimi senatore Romano, godono attualmente quell'ex coefficiente di stipendio 580 e 700 che è nella tabella, i vice provveditori sono fermi al coefficiente 402. La mia proposta riguarda soltanto 60 vice provveditori che, promossi vice provveditori agli studi di prima classe, salirebbero al coefficiente 500: si tratta di un riconoscimento del lavoro di questi funzionari che svolgono attività e ricoprono incarichi a volte pari come responsabilità a quelli dei provveditori agli studi durante le vacanze, durante la presidenza in determinate commissioni, eccetera.

Mi è sembrato inoltre che in questo disegno di legge, in cui si dà vita alle sovrintendenze, che dovranno trovare nei Provveditorati una valida collaborazione, potesse inserirsi anche questo modesto riconoscimento ai vice provveditori agli studi i quali logicamente saranno chiamati a dare la loro collaborazione. Ad ogni modo mi rimetto a quanto vorrà decidere l'onorevole Ministro a cui rivolgo una viva preghiera in questo senso.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ad esprimere l'avviso del Governo sugli emendamenti in esame.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Mi pare che le questioni siano molteplici. Innanzitutto quella se si possa o no inserire questo argomento nel disegno di legge. Debo dire che esiste già una proposta Zaccari che ha il medesimo oggetto degli emendamenti. La questione dell'inserimento è un problema di tecnica legislativa sul quale, per la verità, io non sono competente a pronunciarmi; tocca piuttosto al Senato, all'Assemblea nel suo complesso, dover decidere se si possa o non si possa operare l'inserimen-

to in questa sede. Certo che un collegamento esiste con il problema attualmente vivo dei vice provveditori agli studi. Una seconda questione è il merito degli emendamenti. Come ha detto il senatore Zaccari essi emendamenti non toccano, senatore Romano, la posizione retributiva dei provveditori agli studi; i provveditori hanno già questo trattamento che è stato loro attribuito dalla legge n. 831. Quindi non c'è il problema del confronto con quello che succederebbe con i direttori generali, con gli ispettori, perchè niente viene modificato. Solo per organicità viene richiamata tutta la tabella, ma essa è modificata esclusivamente in un punto, e cioè quello relativo ai vice provveditori.

Attualmente i vice provveditori agli studi, che hanno compiti veramente gravosi (non solo di sostituzione, in casi eccezionali, del provveditore agli studi, ma anche di coadiutori), hanno un solo coefficiente, il coefficiente 402, che comporta una differenza molto notevole rispetto a quello dei provveditori di seconda classe che è 580. Perciò da tempo esiste la rivendicazione giustificata dei vice provveditori agli studi per avere un certo svolgimento della loro carriera retributiva. A questo mirava la proposta Zaccari che, nel merito, il Governo accetta.

La proposta Zaccari tendeva a creare una categoria di vice provveditori di prima classe con il coefficiente 500. Io ritengo giusta questa proposta ed il Governo l'accetta. L'altra questione è quella della validità della copertura. Su questo devo dire che noi abbiamo avuto il parere della Commissione finanze e tesoro la quale ci ha detto che la copertura è valida; pertanto io mi rimetto al parere di detta Commissione. L'unica questione che resterebbe in piedi sarebbe quella della collocabilità o meno di questo emendamento nel disegno di legge, per cui io mi rimetto al Senato pur dicendo che sono favorevole all'emendamento.

F O R T U N A T I . Coloro che sono equiparati ai provveditori resterebbero col coefficiente 402?

G U I , *Mministro della pubblica istruzione.* I direttori di sezione e i direttori di divisio-

ne rimarrebbero col coefficiente che hanno già.

F O R T U N A T I . Allora, in questo modo, si affermerebbero soltanto le esigenze del vice provveditore. Io le posso capire, ma in questo modo oggi si affermerebbe che quello che in primo luogo si era equiparato non lo si equipara più. La questione è delicata. Io non contesto che il vice provveditore abbia ragione ma se a suo tempo questi è stato equiparato agli altri, sorge pure il problema degli altri.

R U S S O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R U S S O . Io vorrei proporre di accantonare questo argomento; giacchè abbiamo il disegno di legge Zaccari che tratta *ex professo* di quest'importante argomento, possiamo impegnarci ad esaminarlo con la maggiore urgenza possibile in Commissione. Lo farò tanto più volentieri dopo questo consenso che il Senato ci dà.

P R E S I D E N T E . Senatore Zaccari, ritira gli emendamenti?

Z A C C A R I , *f.f. relatore.* Li ritiro, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Romano, Granata, Farneti Ariella, Piovano, Cerreti, Roasio e Schiavetti è stato presentato un emendamento tendente ad inserire dopo l'articolo 9 il seguente articolo 9-bis: « I commi quinto e sesto dell'articolo 3 della legge 28 luglio 1967, n. 641, sono soppressi ».

Inoltre da parte dei senatori Stirati, Banfi, Giorgi, Nenni Giuliana, Molinari e Bartolomei è stato presentato il seguente articolo 9-bis:

« Alle spese per la fornitura e la manutenzione dei locali, dell'arredamento e degli impianti dell'acqua, dell'illuminazione, del riscaldamento e dei telefoni, e per l'adempimento dei nuovi compiti affidati dalla presente legge agli Uffici scolastici regionali o

interregionali, provvede il Ministero della pubblica istruzione ».

Il senatore Romano ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

R O M A N O . Signor Presidente, la questione è questa: quando la Commissione ha esaminato il disegno di legge, è sfuggito purtroppo all'attenzione dei componenti il fatto che la Camera nel frattempo stava per approvare il disegno di legge relativo all'edilizia scolastica nel quale era stata introdotta, inopportuno a nostro avviso, la norma istitutiva delle sovrintendenze regionali; quella proposta di legge poneva a carico delle provincie le spese necessarie per l'istituzione delle sovrintendente stesse.

La legge è stata nel frattempo approvata e la 6ª Commissione, nell'esaminare in sede referente questo disegno di legge, aveva ritenuto a stragrande maggioranza (una maggioranza che comprendeva anche molti colleghi della Democrazia cristiana) che non dovesse farsi carico agli enti locali delle spese relative all'istituzione delle sovrintendenze.

Noi intendiamo riproporre l'argomento, chiedendo la soppressione dei commi quinto e sesto dell'articolo 3 della legge sull'edilizia scolastica, che pone a carico delle provincie queste spese; ed è inutile ripetere argomenti che abbiamo illustrato altre volte ampiamente.

Innanzitutto, una norma costituzionale dice che quando lo Stato introduce nel proprio bilancio determinate spese deve provvedere alla copertura; ora, per trovare una scappatoia a questa norma inderogabile della Costituzione, molte volte si fanno gravare sugli enti locali alcune spese che sono proprie dell'Amministrazione dello Stato, e per gli enti locali non si propone contemporaneamente una copertura della spesa, il che ha portato il *deficit* dei bilanci degli enti locali a cifre veramente assurde, inconcepibili, cosicchè non solo l'opposizione, ma anche la maggioranza, il Governo e l'amministrazione degli enti locali sono profondamente preoccupati per quello che potrà avvenire.

Il collega Stirati, giustamente, nel suo intervento ha detto che, ad avviso della sua

parte politica, non è opportuno far gravare sulle amministrazioni provinciali l'onere relativo all'istituzione delle sovrintendenze; si tratta, oltre tutto, di un servizio proprio dello Stato e non si vede per quale motivo gli enti locali dovrebbero essere tenuti a sopportare questa spesa che è assolutamente fuori dalle competenze delle amministrazioni provinciali.

Quindi, noi proponiamo la soppressione dei commi quinto e sesto della legge sulla edilizia scolastica. Qualora fosse approvato il nostro emendamento, ovviamente le spese per le istituzioni delle sovrintendenze e per il loro funzionamento farebbero carico al bilancio della pubblica istruzione, secondo una copertura che successivamente si potrà trovare e che potrà essere opportunamente prevista nel piano quinquennale di sviluppo della scuola.

P R E S I D E N T E . Il senatore Stirati ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

S T I R A T I . Onorevole Presidente, io credo di aver esaurientemente illustrato i motivi che mi hanno indotto a presentare l'emendamento. Tutta la seconda parte del mio intervento verteva proprio su questo tema. Per la verità il Ministro, nella sua replica, ha chiarito i motivi per i quali ritiene che invece debba essere mantenuta la soppressione dell'articolo 10, con un tacito rinvio all'articolo 3, penultimo e ultimo comma, della legge n. 641.

Gradirei che il Ministro in questo momento facesse una dichiarazione in merito, ripetendo i concetti che ha espresso nella sua replica, dopo di che decideremo il nostro atteggiamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

Z A C C A R I , f.f. relatore. Signor Presidente, ho già espresso il mio pensiero durante la breve replica che ho avuto l'onore di fare. Comunque, ripeto: pur essendo convinto che non si debbano caricare di oneri gli enti locali senza dar loro una copertura

corrispondente, giudico però che in questa sede non si possano accogliere gli emendamenti proposti dagli onorevoli senatori, perchè mi sembra che il fatto che il Senato abroghi ad un mese di distanza un suo deliberato non sia oltretutto molto dignitoso per l'Assemblea stessa.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ad esprimere l'avviso del Governo.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* Onorevole Presidente, vorrei aggiungere un'altra osservazione a quelle già fatte. Non solo ritengo, come ho detto, che la procedura del rimborso di queste spese da parte del Ministero dell'interno, secondo quanto le nostre leggi dispongono, sia sufficiente e tecnicamente migliore delle precedenti, ma voglio anche dire che, se si approvassero gli emendamenti proposti dai senatori Romano e Stirati, bisognerebbe trovare una copertura per raggiungere gli scopi che essi si prefiggono. Quindi l'approvazione degli emendamenti, oltre ad implicare una copertura che non c'è (cosa che recherebbe pregiudizio all'applicazione di queste competenze), bloccherebbe anche la realizzazione della legge sull'edilizia scolastica, perchè non sarebbe possibile creare le sovrintendenze per l'edilizia; e così la legge per l'edilizia scolastica approvata un mese fa verrebbe ad essere bloccata.

G R A N A T A . Ma la copertura per il rimborso come viene trovata?

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* È prevista nel bilancio del Ministero dell'interno che ha una voce che si adegua di anno in anno alle spese degli enti locali.

G R A N A T A . Si potrebbe fare lo stesso anche in questo caso.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* No, qui bisogna stabilire una forma di entrata. Io faccio presente che questo non solo verrebbe a bloccare il disegno di legge in esame, ma anche la legge sull'edilizia scola-

stica già approvata, rendendo impossibile la costituzione delle sovrintendenze e quindi il funzionamento della legge, con tutte le conseguenze connesse.

F A R N E T I A R I E L L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A R N E T I A R I E L L A . Molto brevemente, signor Presidente. L'onorevole Ministro giustifica il fatto che questa spesa sia addossata alle province dicendo che, tramite una legge già esistente, le province avranno il rimborso da parte del Ministero degli interni. Ora, io vorrei dirle, e me ne dispiace, onorevole Ministro, che la cosa non è esatta. Io penso che lei si riferisca a quella famosa legge n. 1014, non ricordo bene di che anno, nella quale in un articolo sono previsti degli stanziamenti per il rimborso ai comuni e alle province di spese sostenute per il funzionamento delle scuole. In proposito, anzitutto, è da notare che questo stanziamento è fisso ed è distribuito alle province e ai comuni in rapporto all'entità della popolazione scolastica e degli alunni delle varie scuole; perciò, non ha niente a che vedere con un rimborso relativo alla istituzione di uffici, è un rimborso che si attiene a spese relative alla manutenzione degli edifici scolastici e al personale non insegnante, che sono a carico o della provincia o del comune (ad esempio: scuole elementari, licei scientifici eccetera). Di fatto, quindi, il rimborso non c'è. Pertanto questo stanziamento nel bilancio dovrebbe essere aumentato, dato che oggi approviamo una legge che pone a carico delle province nuovi oneri.

Non vedo perciò come l'onorevole Ministro possa parlare di rimborso.

Inoltre, il Ministro afferma che, anche ammettendo questo, tutto verrebbe bloccato, in quanto occorre la copertura. Ebbene, onorevole Ministro, se occorre la copertura per il Ministero della pubblica istruzione, non è forse necessaria una copertura per le province? Vogliamo addossare in modo semplicistico sempre nuove spese alle amministrazioni comunali e provinciali, senza far

prevedere per esse la copertura? Dove troveranno le provincie ed i comuni questa copertura? Dovranno forse fare tutti la fine del comune di Roma? Mi pare quindi che il problema si sarebbe potuto vedere con maggior senso di responsabilità e che negli stanziamenti della legge per il piano quinquennale di sviluppo della scuola sarebbe stato possibile trovare anche le fonti di finanziamento per l'istituzione di questi uffici.

S T I R A T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S T I R A T I . Signor Presidente, ritiro il mio emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 9-bis proposto dal senatore Romano e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Passiamo all'articolo 10. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario:*

Art. 10.

(Controllo preventivo)

Le funzioni di controllo sui provvedimenti che, a norma della presente legge, sono attribuite alla competenza del Sovrintendente scolastico regionale o interregionale, sono devolute, con l'osservanza della legge 17 agosto 1960, n. 908, alla competenza della Ragioneria regionale dello Stato e della Delegazione regionale della Corte dei conti funzionanti nel capoluogo di provincia sede dell'Ufficio scolastico regionale o interregionale ».

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Alcidi Rezza Lea e Trimarchi è stato presentato un emendamento tendente a sostituire nell'articolo la parola « attribuite », con l'altra: « attribuiti ».

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

Z A C C A R I , *f.f. relatore.* La Commissione è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento proposto dai senatori Alcidi Rezza Lea e Trimarchi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 11. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario:*

Art. 11.

(Inizio del funzionamento)

La data di inizio delle attività degli Uffici scolastici regionali o interregionali previste dalla presente legge sarà stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* e nell'Albo dei Provveditorati agli studi compresi nella giurisdizione di ciascun Ufficio scolastico regionale o interregionale. Dalla data della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del predetto decreto, salvo quanto è previsto dall'ultimo comma del presente articolo, cessano le competenze del Ministro della pubblica istruzione relativamente alle materie devolute al Sovrintendente, al quale saranno trasmessi gli atti relativi ad affari pendenti presso il Ministero della pubblica istruzione.

Fino a quando non sarà costituito il Consiglio di cui al precedente articolo 6, resta ferma, nei confronti del personale docente della scuola media, la competenza del Ministro per i provvedimenti per i quali sia prescritto l'intervento obbligatorio di organi consultivi centrali.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Alcidi Rezza Lea e Trimarchi è stato

presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario*:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Le funzioni previste dalla presente legge potranno essere esercitate a decorrere dalla data che verrà fissata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* e nell'albo dei Provveditorati agli studi compresi nella giurisdizione di ciascun Ufficio scolastico regionale o interregionale. Dalla stessa data cessano le competenze del Ministro della pubblica istruzione relativamente alle materie devolute al Sovrintendente, al quale saranno trasmessi gli atti relativi ad affari pendenti presso il Ministero della pubblica istruzione ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Trimarchi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

T R I M A R C H I . Onorevole Presidente, faccio presente anzitutto che è opportuno apportare una correzione al mio emendamento; infatti, alla settima riga si dice « giurisdizione », mentre invece si deve leggere « circoscrizione ». L'emendamento da noi proposto, con questa correzione, ha il compito di precisare meglio la parte dell'articolo. Nel testo della Commissione si parla di attività degli uffici e di data di inizio delle attività degli uffici; a noi invece è sembrato preferibile far riferimento alle funzioni e all'esercizio delle funzioni; perciò proponiamo che si dica: « le funzioni previste dalla presente legge potranno essere esercitate a decorrere dalla data ... ». In tal modo, il riferimento temporale rimane inalterato rispetto al testo proposto dalla Commissione.

Inoltre, noi proponiamo una seconda modifica che ci sembra abbia una qualche importanza. Nel testo della Commissione si fa riferimento alla cessazione delle funzioni da parte del Ministero e si dice che codesta cessazione di funzioni avviene dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

del decreto di cui alla prima parte dell'articolo.

Ora, se non vado errato, rimanendo fermi a quel testo, vi è una non coincidenza temporale tra data di attribuzione in concreto delle funzioni e esercizio delle stesse e data di cessazione delle funzioni da parte del Ministero, mentre invece è essenziale che la data sia la stessa.

L'ultima parte del nostro emendamento è meramente soppressiva, perchè tende ad eliminare quell'inciso « salvo quanto è previsto dall'ultimo comma del presente articolo ». Infatti l'ultimo comma specifica proprio se ed entro quali limiti la cessazione delle funzioni in concreto si verifica. È di tutta evidenza che le funzioni ministeriali non possono venir meno e comunque non possono essere sospese sino a quando in concreto non dovesse essere istituito il Consiglio di cui all'articolo 6.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sullo emendamento in esame.

Z A C C A R I , *f.f. relatore*. Onorevole Presidente, la prima parte dell'emendamento al nostro esame prevede la sostituzione delle parole: « La data di inizio delle attività degli Uffici scolastici regionali o interregionali previste... » con le altre: « Le funzioni previste dalla presente legge potranno essere esercitate a decorrere dalla data... ». Ho l'impressione che si tratti di un emendamento formale, ma mi rimetto al parere dell'onorevole Ministro.

Giudico però che il senatore Trimarchi abbia pienamente ragione per quanto riguarda la seconda osservazione, poichè in effetti il decreto del Ministro della pubblica istruzione da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* può stabilire una data che non concorda con la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* stessa. Per cui in effetti ritengo che la seconda osservazione del senatore Trimarchi debba essere accolta.

La terza proposta tendente ad eliminare le parole « salvo quanto è previsto dall'ultimo comma del presente articolo », dato che dell'ultimo comma del presente articolo non si

chiede la soppressione, penso che effettivamente possa essere accolta.

FORTUNATI. Ma la data dovrà decorrere dalla data di pubblicazione del decreto, non dalla data del decreto.

ZACCARI, *ff. relatore*. Il decreto può stabilire una data diversa da quella della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

FORTUNATI. Ma se viene pubblicato posteriormente alla data fissata dal Ministro.

ZACCARI, *ff. relatore*. Ma è impossibile!

FORTUNATI. Perché è impossibile? Abbiamo avuto delle leggi pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* a distanza di 3 anni dall'approvazione dei due rami del Parlamento.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ad esprimere l'avviso del Governo.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Mi pare che l'osservazione del senatore Fortunati meriti di essere considerata. Si tratta certamente di un'ipotesi marginale e molto rara, ma potrebbe anche darsi che per una qualunque ragione il decreto ritardasse ad essere pubblicato. Pertanto, se la data indicata nel decreto fosse antecedente a quella in cui viene pubblicato, ci sarebbe effettivamente un nonsenso, si verificherebbe un assurdo nel funzionamento dei servizi. È vero che è un'ipotesi rara, però io credo che non convenga trascurarla del tutto, considerando il tempo che impiegano per esempio molti atti da pubblicarsi sul bollettino del Ministero della pubblica istruzione prima di venire effettivamente pubblicati, per le esigenze proprie dell'Istituto poligrafico dello Stato. In secondo luogo mi pare che possa essere accolta

la soppressione dell'inciso: « salvo quanto è previsto » perchè questo è giusto.

TRIMARCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRIMARCHI. Mi consenta, signor Presidente, un'ulteriore richiesta di chiarimento. Il signor Ministro ha fatto riferimento ad un'ipotesi, quella prospettata dal senatore Fortunati, che non può non essere eccezionale e anomala, mentre è normale che le cose vadano diversamente. La legge indubbiamente deve fare riferimento a ciò che è fisiologico e non a ciò che è patologico, specie quando è in ballo la pubblica istruzione.

Facciamo il caso che questo famoso decreto che fissa una certa data, a decorrere dalla quale le funzioni possono essere esercitate dagli uffici regionali e circoscrizionali, venga pubblicato — il caso è questo — dopo che scade quella data. Io desidererei sapere qual è il fine della pubblicazione dei decreti sulla *Gazzetta Ufficiale*. Certamente quello della pubblicità, cioè di far conoscere a tutti i cittadini che a decorrere da una certa data una legge entra in vigore, ovvero di far conoscere ai cittadini che ad una certa data un determinato ufficio può svolgere le proprie funzioni. I cittadini devono essere informati; quindi se malauguratamente dovesse avvenire che il decreto venisse pubblicato posteriormente al decreto stesso, indiscutibilmente per quel periodo di tempo che intercorre dalla data fissata nel decreto alla data di pubblicazione nessun ufficio regionale o interregionale potrà funzionare, perchè nessun cittadino sarà informato dell'esistenza degli uffici stessi. Invece io mi preoccupo del caso opposto, del caso cioè che invece sia pubblicato tempestivamente; ed allora si può verificare questa situazione che, se il decreto che porta la data del 1° gennaio 1968 è pubblicato in ottobre o in novembre del 1967, da quella data cessano le funzioni del Ministro e l'ufficio regionale o interregionale non ne è ancora investito. Mi pare che questo non si possa ammettere.

G U I, *Ministro della pubblica istruzione*. Anche questo è un inconveniente.

F O R T U N A T I. Bisogna eliminare entrambi gli inconvenienti.

T R I M A R C H I. Il testo da me proposto mi pare vada bene.

P R E S I D E N T E. Poichè l'onorevole Ministro insiste nel testo proposto, metto ai voti l'articolo 11 con la soppressione delle parole: « salvo quanto è previsto

dall'ultimo comma del presente articolo ». Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto quindi ai voti il disegno di legge nel suo complesso con l'avvertenza che la Commissione ha così modificato il titolo: « Norme sull'ordinamento e sulle attribuzioni degli uffici scolastici regionali o interregionali ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Presidenza del Vice Presidente MACAGGI

Annunzio di elezione di Presidente di Gruppo parlamentare

P R E S I D E N T E. Informo che il Gruppo del Partito socialista italiano e del Partito socialista democratico italiano unificati ha comunicato di aver eletto, quale Presidente del Gruppo stesso, il senatore Zannier, in sostituzione del senatore Lami Starnuti.

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per favorire la direzione tecnica delle imprese agricole » (1825), d'iniziativa del senatore Di Rocco e di altri senatori

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per favorire la direzione tecnica delle imprese agricole », di iniziativa dei senatori Di Rocco, Carelli e Medici.

Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Di Rocco. Ne ha facoltà.

D I R O C C O. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il motivo fondamentale che ha indotto

me e gli illustri colleghi Medici e Carelli a presentare questo disegno di legge è quello di offrire uno strumento che riteniamo tra i più validi a recare un efficiente contributo per il conseguimento dei risultati positivi della nostra politica agraria.

Nella dinamica della moderna economia fra i fattori della produzione primeggia la dimensione umana perchè lo sviluppo della economia moderna più che dalle risorse naturali e da quelle strumentali è prevalentemente determinato dalla capacità dell'uomo di produrre. È infatti verità di facile intuizione che qualsiasi intervento statale nel settore dei miglioramenti fondiari o in quello delle strutture e infrastrutture o nello sviluppo delle attrezzature produttive può risultare vano o di modesto effetto se le decisioni in ordine alle scelte delle opere, ai fini della loro produttività, non siano correttamente orientate e se la progettazione ed esecuzione di esse non siano economicamente ispirate. E se dalla fase della costituzione o trasformazione aziendale si passa a quella della gestione, ancora di più devono primeggiare la capacità e l'elevata preparazione professionale dell'operatore uomo, punto di partenza e di arrivo della vita economica, dominatore anche nel campo agricolo del processo produttivo che egli deve concepire, ordinare e utilizzare ai fini superiori della vita sociale.

La nostra politica agraria, dopo gli interventi per eliminare gli ostacoli organizzativi e giuridici che, soprattutto nelle zone più arretrate, si opponevano alla trasformazione fondiaria quale richiesta da un'agricoltura che risponda alle nuove esigenze, è ora diretta alla costituzione di imprese di dimensioni adeguate ai compiti che l'agricoltura deve assolvere nell'interno del Paese e negli scambi internazionali. Aziende caratterizzate dal requisito della professionalità, gestite da imprenditori pienamente impegnati e capaci di portarle a livelli di produttività tali da superare i noti squilibri di settore. I traguardi della riduzione dei costi, della produzione maggiore e migliore, nonché di derrate rispondenti alle richieste di mercato, hanno per via maestra l'impiego sempre più perfezionato della tecnica agricola che, nel superiore interesse umano, oggi deve signoreggiare sulla terra e sul capitale piegandoli al suo dominio.

Logico postulato di tali premesse è che l'impresa del dirigere un'azienda rurale richiede nella persona che l'assuma attitudini, cognizioni e pratica non comuni del mestiere dell'agricoltore. A chi abbia presente la struttura e la dinamica di un'azienda agraria non sarà difficile constatare che per una direzione efficiente occorre un'approfondita conoscenza di discipline a fondamento biologico e chimico per poter agire sulla vita delle piante e degli animali, di discipline a fondamento economico per conoscere la produzione sotto l'aspetto del reddito e del mercato e di discipline a fondamento matematico, per poter eseguire lavori di adattamento del suolo ai bisogni delle piante e degli animali.

Sono in fondo, queste, le discipline che costituiscono il programma universitario per i dottori in scienze agrarie e il nerbo delle materie professionali degli istituti tecnici per periti agrari.

È perciò evidente che il direttore naturale dell'azienda agricola non può che essere o un dottore in scienze agrarie o un perito agrario, cioè soltanto chi nella scuola abbia acquistato la necessaria preparazione tecnica e, aggiungo, anche quella spirituale.

La scelta del laureato o del perito dipenderà dall'estensione e complessità delle aziende, riservando al dottore agronomo le aziende di maggiore estensione e complessità e al perito agrario le aziende di minori proporzioni.

Il perito può trovare anche utile impiego come ausiliario del laureato nelle aziende di prima categoria o in gruppi di aziende associate. Intanto sta di fatto che ancora oggi pochissimi sono in Italia i dirigenti di azienda che sono usciti da una facoltà di agraria o anche solo da una scuola media agraria.

Questa constatazione porta a fare due considerazioni. La prima la riportiamo letteralmente, facendola nostra, da un articolo del collega dottor Muzzarelli, pubblicato in un periodico agricolo. Egli dice che è assurdo ed anacronistico che soltanto nel settore agricolo la direzione, la cura e la gestione delle aziende siano ancora affidate a persone, il più delle volte diligenti e volenterose, ma completamente sprovviste o quasi di ogni moderna concezione tecnica dell'agricoltura, soprattutto prive di quella visione globale dell'importanza che l'agricoltura di una Nazione moderna assume sia su di un piano interno sia nel più elevato ambito dei rapporti internazionali.

La seconda considerazione è che la larga realizzazione della direzione aziendale affidata a tecnici, laureati o diplomati, consentirebbe l'inserimento di vaste forze tecniche nell'agricoltura, eliminando la disoccupazione, già molto sensibile fra i periti agrari, e da definirsi, per quanto abbiamo detto, paradossale.

Si potrebbe obiettare che una buona preparazione professionale dei contadini dovrebbe bastare per la conduzione di un'impresa familiare che, secondo l'orientamento della nostra politica agraria, dovrà costituire il perno del regime fondiario italiano.

Ma non occorre un lungo discorso per rispondere che il dirigente non si limita a fare quel che ha appreso dai libri o quel che vede fare agli altri, ma sa fare uso ragionato delle cognizioni scientifiche nell'esercizio dell'arte, che conosce a fondo le ragioni dell'operare e bene spesso è il pioniere che introduce il

nuovo, creando gli esempi che la massa imiterà.

Altra obiezione potrebbe essere quella di considerare un lusso un direttore tecnico distinto dall'imprenditore, in un'azienda familiare che nella maggior parte dei casi non potrà essere che di modeste dimensioni; un lusso nel senso di onere non compatibile con l'economia dell'impresa.

La parziale fondatezza dell'obiezione ci ha suggerito la norma di concedere il contributo a gruppi di imprenditori che si associno per affidare a tecnici agricoli la direzione e l'amministrazione delle loro aziende. Noi confidiamo che la ripartizione della spesa per retribuire il tecnico-direttore costituisca un efficace incoraggiamento alla diffusione delle direzioni tecniche e sia di stimolo ad una forma di cooperazione feconda di proficui risultati economici.

Ma perchè non ci si accusi di credere che la direzione tecnica dell'impresa basti da sola ad assicurarne l'efficienza economica, affermiamo subito che il tecnico-dirigente, per ottenere successo dalla sua guida, deve poter contare su contadini, su coltivatori preparati ad applicare le innovazioni rese possibili dal progresso tecnologico. E sta proprio qui la ragione dell'universale riconoscimento della necessità di intensificare la formazione tecnico-professionale sia nei confronti dei coltivatori diretti, sia nei confronti delle categorie dei lavoratori dipendenti.

Dobbiamo riconoscere che l'Italia, seguendo una tradizione che si inizia dalla seconda metà del settecento, non trascurò studi nè lesinò mezzi per assicurare un'istruzione professionale agraria idonea e rispondente alle sue peculiari esigenze.

Buon esempio di tale impegno dei pubblici poteri è fornito dal numero sempre crescente dei corsi temporanei per contadini finanziati dal Ministero dell'agricoltura, mentre nel campo propriamente scolastico, risultato felice dell'esperienza vissuta e della ricerca è l'istituto professionale di Stato per l'agricoltura.

Abbiamo perciò tutte le condizioni per la formazione dei quadri dei dirigenti e dei gregari capaci di prestare ai primi intelligente collaborazione.

Tralascio di ripetere qui quanto scritto nella prefazione al disegno di legge sulla funzione di aziende pilota che finiscono per assumere: le aziende gestite da tecnici ben nutriti di scienza e di spirito di iniziativa.

Certo è che se la conseguenza logica della ricerca e della sperimentazione su base scientifica e su base economica deve essere la dimostrazione e la propaganda dei ritrovati, le aziende pilota diventano una necessità; perchè nulla è più efficace dell'esempio concreto per la diffusione delle buone pratiche agricole.

Il disegno di legge vuole anche creare la condizione per infondere negli agricoltori la fiducia nell'efficacia dell'opera del tecnico preposto alla direzione di un'azienda.

Una delle ragioni che trattengono gli agricoltori dall'utilizzare i tecnici nella direzione aziendale, è l'opinione diffusa che il tecnico spesso possiede troppa teoria ma troppo poca pratica.

Ma è appunto nella natura di tutti gli studi, e in modo particolare di quelli superiori, di dare le conoscenze scientifiche che orientano per la pratica senza essere — perchè non possono essere — la pratica stessa.

In agricoltura perciò, quando si vuole esercitarla concretamente, deve essere di rigore quel tirocinio che si trova naturale in tutte le arti e scienze di applicazione, nei commerci, nelle manifatture.

Deve anzi avere una durata maggiore, sia per la vastità delle nozioni che devono volta a volta applicarsi, sia per la diversità dei mezzi e delle applicazioni portate da luogo a luogo e da tempo a tempo dalla diversità dell'ambiente, sia per il lavoro interno svariatissimo da stagione a stagione e quasi potrebbesi dire da istante a istante.

A questa esigenza soddisfa la norma dell'articolo 2 del disegno di legge che autorizza il Ministero dell'agricoltura a concedere ai laureati in scienze agrarie e ai periti agrari borse di studio per il perfezionamento della preparazione professionale ai fini della conduzione di aziende agricole.

Onorevoli colleghi, con queste osservazioni ho voluto ampliare, integrare e in parte ripetere i concetti contenuti nella presenta-

zione del disegno di legge e nell'ottima relazione del collega Tiberi.

E ho voluto far questo perchè il Senato abbia più chiari e più immediati i motivi che hanno mosso l'iniziativa parlamentare e che, secondo il mio pieno convincimento, hanno in sé tutta la validità necessaria per meritare il voto favorevole dell'Assemblea.

Approvando questo disegno di legge ageveremo la partecipazione dei tecnici al processo produttivo agricolo, traducendo nella realtà l'auspicio dell'ordine del giorno Carelli, votato dal Senato nella seduta del 12 novembre 1964; attribuiremo autorevolmente il giusto valore alla tecnica direttiva applicata all'agricoltura; stabiliremo le premesse per la formazione dei quadri appropriati alle odierne esigenze dell'agricoltura che oggi dispone di masse di contadini ottimi ma è assai scarsa di dirigenti degni. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Deve ora essere svolto l'ordine del giorno del senatore Carelli. Se ne dia lettura.

NENNI GIULIANA, Segretario:

« Il Senato,

considerato che una moderna agricoltura presuppone l'attuazione di adeguati indirizzi e comunque tali da rendere possibile l'impostazione di organiche unità aziendali capaci di alimentare convenientemente il settore commerciale con prodotti di qualità;

ritenuto che le finalità di miglioramento sono più facilmente realizzabili in un quadro di ordinamento programmatico;

invita il Governo ad autorizzare gli Enti di sviluppo ad avanzare opportune proposte di direzione tecnica aziendale nelle zone in cui operano, bisognose di particolare assistenza tecnico-organizzativa, con la collaborazione di tecnici liberi professionisti ».

PRESIDENTE. Il senatore Carelli ha facoltà di svolgere questo ordine del giorno.

CARELLI. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, dopo le dichiarazioni del senatore Di Rocco proponente e la chiara relazione del senatore Tiberi relatore, potrei esimermi dall'intervenire, ma lo faccio per un chiarimento, vorrei dire, doveroso e opportuno; almeno così ritengo.

Noi sappiamo che il settore dell'agricoltura ha avuto la possibilità di usufruire di parecchi incentivi; tutti ricordiamo il piano verde n. 2, la legge n. 590 sui prestiti quarantennali e ricordiamo ancora l'intervento degli organi di assistenza, degli enti di sviluppo. In detto settore questi organi si sono dati da fare per orientare l'agricoltura verso attività economicamente convenienti e tecnicamente valide; dico tecnicamente valide, onorevoli colleghi, perchè oggi la tecnica non può assolutamente esser posta in disparte. Il progresso economico e quello sociale sono basati sulla tecnica, senza di essa non c'è possibilità di sviluppo qualitativo. Infatti, nel momento presente assume particolare importanza la ricerca di un conveniente orientamento economico: riduzione dei prezzi nella flessione dei costi, in una concreta esaltazione qualitativa del prodotto; pertanto il tecnico è indispensabile in un momento in cui l'Italia si sta orientando verso un indirizzo di collegamenti internazionali. Ecco perchè la buona tecnica deve decisamente inserirsi nel quadro operativo se non vogliamo che l'Italia rimanga su una strada di rallentamento rispetto alle altre Nazioni nei riguardi delle conquiste di una razionale moderna tecnica. Bisogna quindi inserire il tecnico nel quadro nell'attività agricola nazionale. Quando si pensi che sono oltre 26 milioni gli ettari che compongono l'area del territorio agricolo del nostro Paese sembrerà chiaro come il tecnico in questa notevole estensione possa esercitare un valido lavoro ed esprimere la più efficace collaborazione nell'assestamento tecnico-economico-organizzativo dell'agricoltura nazionale, con particolare riguardo alle zone dell'Italia centrale e meridionale ove le aziende, nella grande maggioranza, sono ancora condotte con criteri empirici che non rispondono alle esigenze di una moderna agricoltura. Il tecnico non

deve compiere atti d'imperio, ma deve assistere, consigliare, guidare, organizzare, dimostrare con convinzione e competenza la convenienza e l'opportunità di sostenere lo spirito associativo sì da rendere attuabili indirizzi programmatici secondo le finalità tecniche e sociali del settore interessato, finalità rese possibili dagli interventi incentivanti stabiliti dalle leggi volute dal Parlamento e dal Governo.

È comunque risaputo che nel particolare settore intervengono, per compiti istituzionali, gli enti di sviluppo. Da rilevare però che i vari piani programmatici non possono esaurirsi soltanto attraverso l'opera degli enti stessi, degli ispettorati provinciali o di altri organismi, ma devono usufruire della collaborazione di professionisti liberi, privati, che possano inserirsi nel quadro della produzione di qualità. È necessaria quindi una collaborazione esterna, di collegamento, indispensabile se vogliamo creare quel sistema unitario operativo senza il quale sarà difficile orientarci domani nel quadro delle attività di collegamento del Mercato comune europeo.

È per questa ragione che ho voluto richiamare l'attenzione del Senato sull'opportunità dell'intervento degli enti di sviluppo, organi quanto mai necessari in questo particolare momento, attraverso la scelta di zone alle quali sia possibile attribuire una determinata funzione di miglioramento produttivistico. Gli organi indicati potranno scegliere come accennato le zone da migliorare e invitare gli operatori in genere a usufruire dell'attività di un tecnico in collaborazione con gli enti responsabili.

Il quadro generale e armonico risponde, secondo me, alle esigenze della nostra agricoltura, specie nelle zone depresse. Per questa ragione, signor Presidente, ho presentato l'ordine del giorno che rileggo: « Il Senato, considerato che una moderna agricoltura presuppone l'attuazione di adeguati indirizzi e comunque tali da rendere possibile l'impostazione di organiche unità aziendali capaci di alimentare convenientemente il settore commerciale con prodotti di qualità; ritenuto che le finalità di miglioramento sono più facilmente realizzabili in un quadro

di ordinamento programmatico; invita il Governo ad autorizzare gli enti di sviluppo ad avanzare opportune proposte di direzione tecnica aziendale nelle zone in cui operano, bisognose di particolare assistenza tecnico-organizzativa, con la collaborazione di tecnici liberi professionisti ».

Io spero, onorevole Presidente ed onorevoli colleghi, che questo mio ordine del giorno possa trovare il vostro consenso.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

T I B E R I , relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, gli intendimenti di questo disegno di legge sono molto chiari e sono stati ampiamente illustrati negli interventi dei senatori Di Rocco e Carelli. A me non resta che confermare sia quanto già scritto nella relazione sia quanto è stato detto dagli illustri colleghi. Mi corre infine l'obbligo di rendere conto degli emendamenti da me proposti in relazione al fatto che erano previste spese per il corrente anno le quali, nella previsione che il disegno di legge non possa essere approvato tempestivamente, decadono. Così, per quanto riguarda l'articolo 3, la riduzione da 600 a 500 milioni è da giustificare in relazione agli impegni di spesa che il Ministero ha assunto riguardo all'articolo della legge del piano verde n. 2.

Credo con questo di aver soddisfatto alle ragioni sopra esposte e rinnovo l'invito all'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.

* **S C H I E T R O M A , Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, io concordo con il relatore anche per quanto egli ha detto relativamente agli emendamenti. Si tratta di un disegno di legge di iniziativa parlamentare che ha trovato consenziente il Governo per la finalità che si propone: quella dell'inserimento dei tecnici nell'esercizio dell'agricoltura.

Confermo pertanto l'adesione del Governo al disegno di legge e confido che il Senato voglia dare la sua approvazione.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'ordine del giorno del senatore Carelli.

T I B E R I, *relatore*. La Commissione è disposta ad accettare l'ordine del giorno come raccomandazione.

S C H I E T R O M A, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo accetta l'ordine del giorno come raccomandazione.

P R E S I D E N T E. Passiamo alla discussione degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

N E N N I G I U L I A N A, *Segretario*:

Art. 1.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere contributi per un periodo non superiore a tre anni ad imprenditori agricoli piccoli e medi che si associno per affidare a tecnici forniti di laurea in scienze agrarie o di diploma di perito agrario, la direzione e l'amministrazione delle loro aziende.

I contributi di cui al comma precedente non possono superare la metà della spesa riconosciuta ammissibile.

La concessione del contributo è subordinata all'approvazione da parte dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, del piano aziendale di sviluppo per le singole aziende affidate alla direzione e amministrazione del tecnico.

(È approvato).

Art. 2.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere ai laureati in scienze agrarie e ai periti agrari, entro i

primi tre anni dal conseguimento della laurea o del diploma, borse di studio per l'importo di lire un milione ciascuna, per il perfezionamento della preparazione professionale, particolarmente ai fini della specializzazione nella conduzione di aziende agricole.

Le borse di studio, nel limite massimo di 100 per l'esercizio finanziario 1967 e di 150 per ciascuno dei successivi tre esercizi, sono concesse a seguito di concorso da espletarsi secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le borse di studio hanno durata annuale; il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di disporre la rinnovazione per un secondo anno.

I candidati ammessi al beneficio delle borse di studio saranno destinati a svolgere il periodo di applicazione presso aziende o gruppi di aziende agrarie pubbliche o private, dirette da tecnici e giudicate idonee ai fini del perfezionamento, della preparazione professionale e, in particolare, della specializzazione nella gestione, direzione ed amministrazione aziendale, dall'Ispettore provinciale dell'agricoltura.

P R E S I D E N T E. Su questo articolo da parte del relatore, senatore Tiberi, è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

N E N N I G I U L I A N A, *Segretario*:

Al secondo comma, sostituire le parole: « nel limite massimo di 100 per l'esercizio finanziario 1967 e di 150 per ciascuno dei successivi tre esercizi », con le altre: « nel limite massimo di 150 per ciascuno degli esercizi finanziari 1968, 1969 e 1970 ».

P R E S I D E N T E. Metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.

NENNI GIULIANA, *Segretario*:

Art. 3.

È autorizzata la spesa di lire 600 milioni per ciascuno degli esercizi 1967, 1968, 1969 e 1970 per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge.

È autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'esercizio 1967 e di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi 1968, 1969, 1970 per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge.

PRESIDENTE. Anche su questo articolo da parte del relatore è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

NENNI GIULIANA, *Segretario*:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« È autorizzata la spesa di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1968, 1969 e 1970 per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 ».

PRESIDENTE. Metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Il relatore ha inoltre presentato un emendamento tendente a sopprimere, nel secondo comma, le parole: « Cento milioni per l'esercizio 1967 e di lire », e a sopprimere, in fine, le parole: « della presente legge ».

Metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato, di cui do lettura:

« È autorizzata la spesa di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1968, 1969 e 1970 per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1.

È autorizzata la spesa di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi 1968, 1969, 1970

per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 4. Se ne dia lettura.

NENNI GIULIANA, *Segretario*:

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte a carico degli stanziamenti disposti in attuazione dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 44, lettera c), e 45, lettera c), della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

PRESIDENTE. Su questo articolo da parte del relatore è stato presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: « di cui agli articoli 44, lettera c) e 45, lettera c) », con le altre: « di cui all'articolo 45, lettera c) ».

Metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

MASCIALE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASCIALE. Prendo la parola per esprimere l'adesione del mio Gruppo a questo disegno di legge d'iniziativa del collega Di Rocco al quale diamo atto di avere, da molto tempo, posto all'attenzione del Senato il problema che riguarda lo sviluppo del-

l'agricoltura nel nostro Paese. Questa sera, sia pure in maniera veloce, diamo questo attestato al collega Di Rocco con il nostro voto favorevole al disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Annuncio di mozioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura della mozione pervenuta alla Presidenza.

C A R E L L I , Segretario:

DERIU. — Il Senato,

premesso che l'articolo 13 dello Statuto sardo — legge costituzionale — prevede un « Piano organico per la rinascita economica e sociale dell'Isola »;

che l'articolo 2 della legge 11 giugno 1962, n. 588, fa preciso obbligo al Ministero delle partecipazioni statali di predisporre un programma di interventi industriali in Sardegna a carico delle aziende pubbliche sottoposte al suo controllo;

che il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, in data 2 agosto 1963, all'atto dell'approvazione del Piano decennale di rinascita, elaborato dalla Regione, ha deliberato testualmente:

« Il Ministero delle partecipazioni statali applicherà le seguenti direttive provvedendo a:

a) sviluppare industrie manifatturiere per i cicli di trasformazione successivi ai primari, soprattutto per l'alluminio, il piombo e lo zinco;

b) localizzare in Sardegna nuove iniziative nel quadro del programma aggiuntivo IRI da realizzarsi con i fondi provenienti dalla liquidazione delle aziende ex Finelettrica, trasferite all'Enel;

c) provvedere ad una sistemazione dell'AMMI sotto un profilo generale ed avvia-

re la costruzione di un moderno stabilimento metallurgico per la trasformazione dei minerali di piombo e di zinco estratti in Sardegna;

d) far effettuare dall'ENI un organico programma di ricerche nei settori di competenza;

e) determinare l'ampliamento ed il potenziamento dei servizi di trasporto aereo e marittimo. Per le comunicazioni telefoniche, porre in atto il piano straordinario nel settore, predisposto per il periodo 1963-1968 dalla TETI e dalla STET »;

che nella riunione del 24 giugno 1964 il Ministro delle partecipazioni statali presentava al Comitato dei ministri per il Mezzogiorno un programma di investimenti per un ammontare di 135 miliardi (sempre rimasto sulla carta), da cui erano escluse, peraltro, le industrie di seconda lavorazione dell'alluminio, ferro-leghe e zinco, come pure le industrie manifatturiere e le ricerche dell'ENI;

che lo stesso Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, nelle sedute del 27 luglio e del 23 agosto 1966, preoccupato delle lungaggini e delle inadempienze, ha emesso altra delibera in cui è detto testualmente:

« richiama l'impegno che al Ministero delle partecipazioni statali deriva dall'articolo 2 della legge 11 giugno 1962, n. 588, e ribadisce la validità delle indicazioni contenute nella deliberazione dell'agosto 1963.

« A tale riguardo — prosegue la delibera — invita il Ministro delle partecipazioni statali a studiare di intesa con le altre Amministrazioni interessate la possibilità di un programma di ulteriori interventi in Sardegna oltre quelli già previsti nella relazione programmatica 1966 e formulati in ottemperanza alle direttive contenute nella deliberazione del Comitato sopra ricordato e a riferire entro il prossimo mese di novembre al Comitato stesso indicando i mezzi finanziari necessari e i tempi di attuazione del programma anzidetto »;

che nella relazione programmatica 1967 presentata al Parlamento il Ministero delle partecipazioni statali ha dedicato alla Sar-

degna una modesta paginetta, il cui contenuto, vago, impreciso e inadempiente è la infelice ripetizione di quanto scritto nelle relazioni degli anni precedenti.

Ritenute totalmente non soddisfacenti le dichiarazioni rese dal rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali, nella seduta del 22 settembre 1967, vuoi perchè non aderenti alla logica dello sviluppo quale si riscontra nel Piano di rinascita della Sardegna, vuoi per la loro inadeguatezza a produrre gli effetti ed a raggiungere gli obiettivi ipotizzati nello stesso Piano,

invita il Governo a sanare le inadempienze del Ministero delle partecipazioni statali ed a dare sollecita esecuzione, tanto in termini quantitativi, quanto in termini qualitativi, alle norme dell'articolo 2 della legge 11 giugno 1962, n. 588, ed alle diverse deliberazioni adottate in tempi successivi dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno. (54)

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CARELLI, Segretario:

ADAMOLI, PALERMO, ROFFI, CARUCCI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e della marina mercantile.* — Per conoscere se corrisponde al vero la notizia di stampa secondo la quale al generale Giovanni De Lorenzo, ex Capo di Stato Maggiore dell'Esercito italiano ed ex Capo del SIFAR è stata affidata una strana missione in Giappone per lo studio dei problemi della cantieristica navale. (1995)

TOMASSINI, DI PRISCO. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

1) se sono a conoscenza dell'ondata di licenziamenti in atto nel settore delle imprese appaltatrici operanti per conto dell'Enel;

2) come intendono intervenire per salvaguardare il livello dell'occupazione operaia. Per la soluzione di tale problema il sindacato di categoria da tempo ha chiesto all'Enel di procedere alle opportune trattative;

3) in particolare, considerato che nel Lazio sono minacciati 1.200 licenziamenti, dei quali 300 già attuati ed altri in via di attuazione (mentre contemporaneamente l'Enel procede all'emanazione di bandi di concorso per l'assunzione di operai) se non ritengano necessario intervenire presso l'ente per trovare una soluzione che porti all'assunzione dei lavoratori già dipendenti delle imprese appaltatrici, dato che essi, per la lunga attività svolta nel settore elettrico, costituiscono una mano d'opera professionalmente preparata e idonea per un'immediata utilizzazione da parte dell'ente;

4) infine, se non ritengano di intervenire con urgenza presso l'Enel perchè vengano accolte le richieste avanzate dal sindacato di categoria per quanto concerne i requisiti richiesti ai lavoratori, per poter partecipare al concorso, con particolare riferimento ai limiti di età. (1996)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CARUCCI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se non intende disporre il riconoscimento di zona disagiata ai magazzini decentrati di Calzerosse, dipendenti dall'arsenale di Taranto.

Tali magazzini distano chilometri 11 da Grottaglie, chilometri 17 da Martina Franca, chilometri 17 da Taranto, chilometri 13 da Crispiano.

I magazzini di Calzerosse non sono raggiungibili con mezzi pubblici, poichè il bivio Martina-Grottaglie sulla statale Martina-Taranto, regolarmente percorsa da autocorriere, si trova ad una distanza di chilometri 6 dal deposito di Calzerosse e deve essere percorsa a piedi dai dipendenti di tale deposito.

Non si comprende come mai l'Amministrazione militare di Taranto abbia tolto la qua-

tifica di zona disagiata ai magazzini di Calzerosse e continui invece a riconoscerla a molti magazzini situati alla periferia di Taranto e raggiungibili con i normali mezzi pubblici interurbani, come le zone di Chiapparo, Carrino, S.P.S., SP2, SP3, eccetera.

Per sapere per quale motivo fra le 10 unità costituenti il personale che presta servizio al deposito di Calzerosse a favore di 4 di queste residenti a Taranto da parte dell'Amministrazione militare sia stato disposto il biglietto di viaggio gratuito, mentre alle rimanenti 6 unità provenienti da Martina Franca, Crispiano e Grottaglie non è corrisposto alcun compenso straordinario. (6751)

PACE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Perchè voglia con urgenza intervenire a che sia assicurata la regolare attività giudiziaria, ormai paralizzata da circa un anno, nel Tribunale e nella Pretura di Sulmona: il Presidente del Tribunale ancora non raggiunge la sede, vacante dal 17 marzo 1967; scoperto è il posto del quarto giudice assegnato nell'organico; il Procuratore della Repubblica nominato non può ancora assumere le funzioni, non avendole a tutt'oggi avute; la Pretura è senza titolare; il Vice-pretore onorario ha rassegnato le dimissioni;

perchè dia atto che lo sciopero degli avvocati e procuratori di quella Curia proclamato sino al 10 ottobre 1967 è determinato da uno stato intollerabile, che colpisce profondamente una città ed un circondario, benemeriti in pace ed in guerra, di nobilissime tradizioni civiche, di alto prestigio giuridico e culturale, ed attenta alle fondamentali garanzie dell'Amministrazione della giustizia;

perchè voglia a tal fine sollecitare anche l'intervento del Consiglio superiore della Magistratura, sicchè la famiglia giudiziaria possa subito tornare al suo lavoro. (6754)

POLANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i suoi intendimenti circa la istituzione della scuola media superiore a Siniscolo (Nuoro), secondo i desideri e le necessità della popolazione di quel Comune e del mandamento compren-

dente circa 30.000 abitanti, espressi da formale richiesta avanzata dall'Amministrazione comunale al Ministero della pubblica istruzione.

Si fa presente che a seguito di svariate promesse e inviti sia scritti che verbali, formulati da parte di Autorità nazionali, regionali e provinciali e autorevoli rappresentanti governativi, quella Amministrazione ha provveduto a reperire locali idonei e sufficienti, come è dimostrato dai documenti tecnico-sanitari, per detta istituzione.

Tuttavia, dato lo scarso lasso di tempo intercorrente con la chiusura delle iscrizioni, l'Amministrazione comunale ha ragionevoli motivi per ritenere che neppure per l'anno scolastico 1967-68 l'istituzione verrà effettuata, fatto che non può che provocare vivacissime reazioni in seno alle popolazioni stesse.

Visto, pertanto, che finora il Ministero non ha dato notizie sulle sue decisioni l'interrogante confida che il Ministro della pubblica istruzione voglia provvedere con urgenza all'istituzione del richiesto corso di istruzione superiore, nel comune di Siniscolo. (6755)

GRIMALDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se risulta vero che l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali sin dall'anno 1966 non è in grado di soddisfare le istanze di mutuo che vengono avanzate dagli assistiti;

nell'affermativa chiede di conoscere le cause che tale impossibilità hanno determinato e quali interventi intende attuare affinché sia ripristinato tale utile servizio. (6756)

GRIMALDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi che lo hanno indotto ad escludere il personale degli Ispettorati provinciali dell'alimentazione dal beneficio del compenso speciale di cui alla circolare n. 25, protocollo 5793 del 24 marzo 1967, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale

degli affari generali, servizi ispettivi, coordinamento legislativo e del personale;

se non ritenga che il sistema di usare trattamento differenziato e discriminatorio tra il personale dipendente dallo stesso Dicastero, sia lesivo non solo delle giuste attese degli interessati ma dello stesso buon andamento dei servizi;

se ritenga equo che tale discriminazione colpisca proprio quei funzionari che sono stati chiamati a disimpegnare, da oltre 10 mesi, una quantità di lavoro certamente superiore alle possibilità del personale stesso che, in atto, è addetto a tali servizi;

chiede infine di conoscere le ragioni per le quali l'AIMA non ha fornito agli ispettori provinciali dell'alimentazione i necessari finanziamenti per le spese generali relative ai servizi per l'integrazione prezzo grano duro. (6757)

Annunzio di interrogazioni trasformate in interrogazioni con richiesta di risposta scritta

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'elenco di interrogazioni trasformate dai rispettivi presentatori in interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

C A R E L L I , *Segretario:*

n. 1747 del senatore Roda nell'interrogazione n. 6749; n. 1702 del senatore Roffi e di altri senatori nell'interrogazione n. 6750; n. 1740 del senatore Jannuzzi nell'interrogazione n. 6752; n. 1719 del senatore Bosso e di altri senatori nell'interrogazione n. 6753.

Ordine del giorno per la seduta di venerdì 29 settembre 1967

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 29 settembre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Discussione dei disegni di legge:

1. **FENOALTEA.** — Prevenzione e repressione del delitto di genocidio (96).

Prevenzione e repressione del delitto di genocidio (2038) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. **NENCIONI e FRANZA.** — Estensione alle diffusioni radio-televisive del diritto di rettifica previsto dall'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante disposizioni sulla stampa (19).

3. **Deputati ROSSI Paolo ed altri.** — Limite di età per l'ammissione alle classi della scuola dell'obbligo (1900) (*Approvato dalla 8^a Commissione permanente della Camera dei deputati*).

4. **Riordinamento delle Facoltà di scienze politiche in Facoltà di scienze politiche e sociali (1830).**

5. **BOSCO.** — Inclusione dei tribunali di Brescia, Cagliari, Lecce, Messina, Salerno e S. Maria Capua Vetere fra quelli cui sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzioni di Presidente e di Procuratore della Repubblica (891).

6. **Proroga della delega contenuta nell'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per la unificazione di servizi nel Ministero della sanità (588).**

III. Seguito della discussione della proposta di modificazioni agli articoli 63 e 83 del Regolamento del Senato della Repubblica (Doc. 80).

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. **TERRACINI e SPEZZANO.** — Del giuramento fiscale di verità (1564) (*Iscritto all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, del Regolamento*).

2. **VENTURI e ZENTI.** — Riapertura e proroga del termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione di proposte di ricompense al valore militare (1867).

3. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — LUSSU e SCHIAVETTI. — Emendamento dell'articolo 85, comma primo, della Costituzione della Repubblica (938) (*Iscritto all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, del Regolamento*).

INTERROGAZIONI

CONTE, KUNTZE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza dei seguenti fatti:

a) il dottor Nunzio Sarcina, sindaco di Trinitapoli (Foggia), in data 25 ottobre 1966, con sentenza della Sezione istruttoria della Corte di appello di Bari, fu rinviato a giudizio per interessi privati in atti di ufficio;

b) malgrado il disposto dell'articolo 149 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1915, che prevede la sospensione automatica dalla funzione dei Sindaci rinviati a giudizio per reati contro la Pubblica Amministrazione, il dottor Sarcina ha continuato ad esercitarla, senza contestazione alcuna da parte dell'Autorità tutoria fino al 19 dicembre 1966, malgrado il fatto che essa era particolarmente delicata, in quanto a Trinitapoli il 28 e 29 di novembre si sono tenute le elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale;

c) malgrado diffida del Prefetto di Foggia in data 19 dicembre 1966, il dottor Sarcina ha continuato ad esercitare la funzione fino al 2 gennaio 1967, quando l'assessore anziano si è fatto legalmente immettere nei poteri ad esso spettanti;

d) in data 2 gennaio 1967 perveniva al comune di Trinitapoli richiesta di convocazione del Consiglio, firmata da 18 dei 30 consiglieri eletti. In seguito a tale richiesta il Consiglio veniva convocato in data 8 gennaio per il 12 dello stesso mese, con il seguente ordine del giorno:

1) insediamento del Consiglio comunale. Esame delle condizioni di ciascun eletto alla carica di Consigliere comunale;

2) elezioni del Sindaco;

3) elezioni per la nomina di n. 4 assessori effettivi e n. 2 supplenti e costituzione della Giunta municipale;

gli avvisi erano firmati dall'assessore anziano.

e) in data 22 dicembre 1966, 29 dicembre 1966 e 2 gennaio 1967, il Vice sindaco convocava inutilmente la Giunta, dalla quale il dottor Sarcina e n. 4 assessori in questa ultima data si dimettevano, abbandonando i pubblici uffici che erano loro stati affidati;

f) in data 9 gennaio 1967 i Consiglieri comunali di Trinitapoli vedevano arrivare un avviso, firmato da un illeggibile Commissario prefettizio, con cui veniva revocata l'indizione della seduta consiliare fissata per il 12 gennaio.

Gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro non vede in questi fatti così concatenati un perspicuo esempio di mal costume amministrativo, e se lo stesso non ritiene di dover prendere urgenti provvedimenti perchè eventuali reati commessi siano esemplarmente puniti e perchè il Consiglio sia subito reintegrato nei suoi poteri in maniera da poter dare a Trinitapoli una Amministrazione civica democraticamente eletta.

Gli interroganti ritengono ciò urgente, in quanto è opinione diffusa a Trinitapoli che tutte queste manovre tendano solo a procrastinare l'elezione del Sindaco in data posteriore al 22 febbraio, poichè in quel giorno è fissata la causa contro Sarcina, il quale dovrebbe essere prosciolto per sopravvenuta amnistia e che perciò potrebbe sperare di reimporre la sua candidatura a Sindaco. (1618)

KUNTZE, CONTE. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere se siano informati del fatto, ampiamente riportato dalla stampa, che nella serata del 19 febbraio 1967 in San Severo (Foggia) squadre di agenti di polizia, sotto la direzione del Commissario di pubblica sicurezza di quel Comune hanno posto pressochè in stato di assedio tutti i locali pubblici della città, destando vivissimo allarme in quel-

la popolazione e sottoponendo a illegittime perquisizioni personali pacifici cittadini, rei soltanto di voler trascorrere un'ora di svago e di riposo dopo una giornata di dura fatica nei campi.

Se non ritengano che i magri risultati di tale massiccia operazione di polizia, col reperimento di pochi coltelli, le cui forme e dimensioni denunciano in maniera evidente la loro natura di strumenti abitualmente usati da contadini e pastori in campagna, non giustifichino, nemmeno sul terreno dell'opportunità, oltre che su quello della legittimità, le iniziative del tutto extravaganti del Commissario di pubblica sicurezza di San Severo.

Se comunque non ritengano che le forze di polizia e più ancora il funzionario che ne aveva il comando abbiano calpestato la legge effettuando perquisizioni personali illegittime, violando così il più sacro dei diritti della persona, cioè quello della inviolabilità personale.

Se, di conseguenza, non ritengano, nella sfera della rispettiva competenza, di impartire le opportune disposizioni affinché i gravissimi inconvenienti non si ripetano, e siano puniti, in via disciplinare e, se del caso, anche penale, funzionari ed agenti che hanno violato la legge. (1706)

MARIS, KUNTZE, BRAMBILLA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

1) se è al corrente che martedì 7 marzo 1967 alle ore 18,50 circa in Milano, in occasione di una dimostrazione di giovani, le forze in servizio di ordine pubblico hanno percosso due fotografi, dipendenti di una agenzia di stampa fotografica, che svolgevano la loro attività per l'informazione di un quotidiano, causando lesioni ai due fotografi percossi e procedendo quindi alla distruzione delle loro macchine fotografiche;

2) se tale comportamento è da addebitarsi ad esclusiva e personale responsabilità degli agenti che hanno percosso le persone e danneggiato le cose di loro proprietà o è da porre in relazione a disposizioni ed istruzioni impartite agli agenti;

3) se ritiene che sia ammissibile tale comportamento o non violi piuttosto non soltanto i diritti fondamentali e costituzionali dei cittadini ma anche le più elementari norme del codice penale per cui è da considerarsi reato ogni azione che determini lesioni personali a cittadini e ne danneggi il patrimonio;

4) quali provvedimenti ritenga di adottare nei confronti degli agenti responsabili delle azioni sopra descritte. (1726)

MORVIDI. — *Ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se ritengono formalmente legittima e valida e, nel merito, equa ed opportuna — e nel caso negativo quali provvedimenti intendano prendere — la deliberazione del Comitato provinciale dei prezzi di Viterbo in data 7 aprile 1967 (pubblicata nel FAL n. 238 del 14 aprile) con la quale si è ritenuto opportuno, anche in accoglimento, sia pure parziale, delle richieste avanzate dalle categorie interessate (che sarebbero il Consorzio volontario produttori agricoli, la Federazione provinciale coltivatori diretti e l'Associazione provinciale agricoltori) aumentare i prezzi massimi al consumo del latte pastorizzato, deliberazione che sarebbe stata adottata senza la presenza — necessaria: *sine qua non*, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato — di tutti indistintamente i componenti il Comitato ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, e che è senza dubbio lesiva degli interessi dei mezzadri e dei coltivatori manovali di terra, piccoli proprietari di bestiame, ai quali il latte che conferiscono viene pagato come nel passato in misura inferiore a quanto avviene nelle provincie di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Grosseto. (1904)

GIGLIOTTI, MACCARRONE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se corrispondano a verità le notizie diffuse anche dalla stampa secondo cui gli organi competenti si appresterebbero a nominare certo signor Pompei, ex-federale del MSI di Roma, a

Presidente degli Ospedali riuniti della Capitale;

se, in considerazione della viva avversione manifestata dall'opinione pubblica romana nonchè del particolare significato della carica che si intende attribuire al Pompei, non ritenga opportuno negare il suo assenso. (1875)

ALBARELLO, DI PRISCO. — *Ai Ministri della sanità e del commercio con l'estero.* — Per sapere quali misure intendano prendere per impedire per l'avvenire l'importazione dall'Olanda di vitelli nutriti con ormoni dannosi per i consumatori, in particolare per gli adolescenti.

In particolare gli interroganti chiedono quali provvedimenti sono in corso di attuazione nei confronti dei grossisti italiani che pretendono che gli animali siano allevati nel modo dianzi ricordato con il pretesto dell'aspetto migliore che la carne di vitello assumerebbe. (1755)

FRANZA. — *Al Ministro della sanità.* — L'interrogante, premesso che da tempo è stata completata la costruzione del primo lotto dell'ospedale civile di Ariano Irpino, con popolazione superiore ai venticinquemila abitanti;

che da oltre due anni l'edificio è adibito ad ambulatorio della Coldiretti in attesa della costituzione del Consiglio di amministrazione consortile dell'ospedale,

chiede di conoscere se non ritenga ormai indilazionabile la nomina di un Commissario governativo perchè rilevi l'edificio e proceda all'organizzazione amministrativa ed alla installazione degli impianti per il funzionamento dell'ospedale alla cui immediata apertura sono interessate le popolazioni di trentadue Comuni, totalmente privi di attrezzature ospedaliere. (1838)

BELLISARIO, BALDINI, BETTONI, SPIGAROLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere per quali motivi ha ritenuto di dover impartire con le recenti circolari n. 120 del 13 marzo 1967 (Su

alcuni aspetti dell'insegnamento dell'italiano nella scuola media) e n. 194 del 24 aprile 1967 (Riunioni dei Consigli di classe nella scuola media e relative verbalizzazioni), emanate dalla Direzione generale istruzione secondaria di 1° grado, disposizioni amministrative che sembrano contrastare apertamente con lo spirito della legge istitutiva della scuola media, dstando gravi preoccupazioni per le ripercussioni negative che esse possono suscitare sull'andamento didattico della nuova scuola.

Nella prima circolare, infatti, si mette in evidenza « la opportunità che lo studio dell'italiano venga proposto dagli insegnanti e sia praticato dagli alunni come graduale e contemporaneo apprendimento di tutti gli aspetti della lingua: da quello "lessicale", a quello "stilistico", a quello "grammaticale", a quello "sintattico", potendo ingenerare così, anche per la persistenza di vieti schemi mentali e la virulenza di recenti polemiche, la persuasione che l'insegnamento dell'italiano nella scuola media debba soprattutto incentrarsi su aspetti di carattere formale, mentre le ricerche pedagogico-didattiche più avanzate hanno dimostrato che l'insegnamento della lingua materna deve essere volto alla maturazione della capacità espressiva, risultato questo che è stato, peraltro, recepito nelle avvertenze al programma di italiano (decreto ministeriale 24 aprile 1963) là dove si dice "l'insegnamento dell'italiano tende a promuovere la maturazione della personalità dell'alunno mediante l'espressione linguistica in cui conseguono chiarezza e contenuti culturali offerti dalle singole discipline" ».

Nella circolare del 13 marzo 1967 si tende a dare al momento dell'apprendimento grammaticale « una rinnovata funzione quale fattore "essenziale" di formatività non solo intellettuale, ma di tutta la personalità dell'alunno », trasportando il momento della sistemazione grammaticale all'inizio dell'iter dell'apprendimento linguistico, mentre il metodo induttivo che è richiesto dal citato decreto ministeriale per i vari insegnamenti della scuola media, ed anche per l'italiano, esige che esso rappresenti la conclusione cui l'alunno giunge dopo un'accurata ricerca sull'espressione orale e scritta.

Notevoli perplessità suscita anche la circolare 194 del 24 aprile 1967 relativa al Consiglio di classe, dalla lettura della quale si potrebbe ricavare l'impressione, probabilmente estranea alla volontà dell'estensore, che si voglia praticamente transigere sia sulla periodicità del Consiglio di classe, sia sulla sua effettiva funzionalità.

Ammettendo, infatti, che la prima riunione possa tenersi solo quando — come si scrive nella circolare — « la classe, con la assegnazione ad essa di tutti i docenti, abbia raggiunto una sufficiente stabilità organizzativa e sia trascorso un periodo minimo di tempo durante il quale i docenti abbiano avuto la possibilità di orientarsi, eccetera », i Presidi, specialmente nelle scuole dei grandi centri, potrebbero ritenersi autorizzati (in contrasto con ogni criterio di opportunità e di conveniente immediata conoscenza della classe anche agli effetti dell'indicazione di mete sempre riformabili) a fissare la prima riunione del Consiglio di classe pressochè al termine del primo trimestre, mentre, sempre con la sopracitata circolare, si dispensano i professori di alcune discipline dal parteciparvi, incoraggiando così, esplicitamente, il sistema della raccolta di dati scritti in precedenza, anziché esigendo il colloquio fra i docenti sull'azione educativa e didattica che è il centro innovatore della scuola media. Altro sembrerebbe infatti l'intervento auspicabile, volto a compensare in modo adeguato l'impegno che superi l'orario d'obbligo, ove non lo si voglia contenere.

Inoltre, dalla stessa circolare, in contrasto con il citato decreto ministeriale del 24 aprile 1963 e con le precedenti disposizioni dallo stesso Ministero emanate, viene di fatto svuotata la funzione educativa del Consiglio di classe se, come sembra, si tende a ridurre questa a un coordinamento di dati generici, anzichè di metodi individualizzati, mentre la distinzione fra piano di classe e piano di lavoro dell'insegnante, in sé piuttosto artificiosa, fa nascere il sospetto che si vogliano ripristinare dimensioni puramente quantitative e nozionistiche della programmazione educativa e didattica, lasciando in ombra lo studio e la

promozione dello sviluppo personale dell'alunno, che sono, a parere degli interroganti, gli aspetti più positivi della nuova scuola media.

Pertanto, gli interroganti esprimono la loro grave preoccupazione e il fondato timore che queste disposizioni amministrative possano costituire un pericoloso avvio a un processo involutivo che, accogliendo istanze conservatrici e soppassate, in effetti tende a distruggere la realtà personalistica della scuola media quale era stata configurata con la legge 31 dicembre 1962, numero 1859, a conclusione di una vasta consultazione e di una larghissima, positiva sperimentazione. (1897)

ANGELILLI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere, in considerazione del completamento da parte dell'IRI del piano di costruzione della autostrada A 16, gli intendimenti relativi agli indispensabili raccordi terminali e intermedi e particolarmente tra l'autostrada e il porto di Civitavecchia, tra l'autostrada e la città di Roma.

Per conoscere, altresì, se non si ravvisi l'opportunità, al fine di fare dell'A 16 una grande arteria di collegamento tra il Lazio e le regioni limitrofe, di provvedere al prolungamento dell'autostrada a nord fino a Livorno e a sud fino a Latina, nonchè di procedere alla costruzione di un nuovo tronco autostradale che colleghi Civitavecchia con Viterbo, Orte e Terni. (1693)

MACCARRONE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

a) se è vero che si sta modificando il piano regolatore generale, approvato dal Consiglio comunale, per autorizzare l'insediamento di un nucleo alberghiero a Tirrenia in un'area destinata a rimboschimento e a verde pubblico;

b) se è vero che per giungere allo scopo di cui sopra si è nominata una nuova commissione urbanistica, in sostituzione di quella deliberata dal Consiglio comunale e in difformità delle disposizioni e delle procedu-

re inserite nel piano regolatore generale adottato dal Consiglio comunale;

c) quali sono le « utilità pubbliche » che hanno suggerito al Commissario governativo e al Prefetto di Pisa la predisposizione e la adozione di atti di tale rilievo ad appena 50 giorni dalla data fissata per lo svolgimento delle elezioni amministrative;

d) se esistono motivi per esaminare con assoluta priorità la soluzione presentata per la sistemazione di una limitata zona a mare di Tirrenia da un gruppo finanziario che intende effettuare un investimento speculativo invece di mettere allo studio — semmai — la sistemazione urbanistica a mare di tutta la zona di Tirrenia;

e) se, infine, non ravvisi l'opportunità di intervenire di urgenza anche con apposita ispezione. (1806)

MACCARRONE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — anche in relazione ad una precedente interrogazione sullo stesso argomento, rimasta inesplicabilmente senza risposta, con la quale si riferivano

fatti la cui gravità richiedeva a giudizio dell'interrogante un tempestivo intervento — se è vero che le violazioni del piano regolatore generale del comune di Pisa, per autorizzare la costruzione di un complesso alberghiero nella zona di Tirrenia su un appezzamento di terreno vincolato a verde e destinato al rimboschimento, siano state concretate dietro pressioni di autorevoli personalità quali l'onorevole Achille Corona, Ministro in carica, l'onorevole Leonetto Amadei, Sottosegretario in carica, l'onorevole Giovanni Gronchi, senatore della Repubblica; se non ritenga opportuno intervenire per togliere ogni efficacia alla decisione commissariale, in modo che dell'intera questione possa essere investito il Consiglio comunale che i cittadini pisani eleggeranno l'11 giugno 1967. (1834)

La seduta è tolta (ore 19,40).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari